

LXXXIª TORNATA

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1930 - Anno VIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2955
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo »;	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo »;	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca » (555);	2980
« Proroga dell'applicazione degli articoli 25 e 26 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, per il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale. » (556).	2981
« Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nel comune di Grosseto » (564).	2981
« Proroga del Consorzio zolfifero siciliano » (545)	2981
« Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria » (560).	2985
« Edizione nazionale delle memorie, scritti e carteggi di Giuseppe Garibaldi » (546).	2986
(Discussione):	
« Definizione delle controversie in materia di usi civici » (544).	2987
DI STEFANO, <i>relatore</i>	2987
ACERBO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	2988
(Seguito della discussione):	

« Delega al Governo del Re della facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale ed a coordinarle in unico testo con quelle vigenti » (557).	2956
RICCI FEDERICO.	2956
CORBINO	2959
BROCCARDI	2962
BERIO	2968
GUACCERO	2972
MAZZOCOLO	2972
MAYER, <i>relatore</i>	2975
MOSCONI, <i>ministro delle finanze</i>	2976
(Presentazione)	2972
Ringraziamenti	2956
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2992

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bonzani per giorni 7; De Tullio per giorni 15; Pais per giorni 8; Treccani per giorni 6; Varisco per giorni 1; Venturi per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Millo ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese al defunto senatore:

«Eccellenza,

«Ho letto con cuore commosso le parole pronunciate in Senato a commemorazione di mio marito.

«Agli onorevoli senatori il nostro ringraziamento ed in modo particolare all'Eccellenza Vostra anche per la cortese comunicazione.

«Clelia Millo».

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Delega al Governo del Re della facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale ed a coordinarle in unico testo con quelle vigenti» (N. 557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Delega al Governo del Re della facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale ed a coordinarle in unico testo con quelle vigenti».

Ha facoltà di parlare il senatore Ricci Federico.

RICCI FEDERICO. Ho già parlato altre volte riguardo ai tributi locali; e vi sembrerà eccessivo ch'io parli di nuovo. Ma sento il dovere di tranquillizzarvi, accertandovi che sarò brevissimo.

Questa, della supposta necessità di addivenire ad una riforma dei tributi locali, è una questione che si agita da parecchi decenni e costituisce, a mio modo di vedere, quasi un caso di suggestione collettiva. Si ritiene che Tizio sia malato; questo convincimento si diffonde tutto attorno, si trascurano gli esami, le ascoltazioni, non gli si tocca il polso, si chiamano a consulto via via le maggiori celebrità: chi s'innamora del caso clinico, chi vuole provare una nuova medicina, quasi tutti trascurano l'interesse del malato. Finalmente arriviamo all'intervento chirurgico. Già il nostro collega Pironti sta preparando i ferri per una operazione in grande stile, per una operazione pla-

stica, colla quale, mediante variazioni nella disposizione di masse muscolose o altro sistema si cerca di sanare o rinforzare il malato o ridonargli la disponibilità di certi arti o di abbellire le fattezze del suo viso.

Io credo che la legge comunale e provinciale esistente fino a pochi anni fa conteneva in sé tutti i mezzi per fronteggiare i pericoli, e impedire gli abusi. Invero, contro le nuove tasse e specialmente contro la sovrimposta, il contribuente poteva ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa od agire per mezzo dei tribunali. Il Consiglio comunale eletto dai contribuenti doveva approvare le variazioni tributarie e i bilanci. C'era un freno all'indebitamento ch'è al servizio dei mutui non poteva devolversi più d'un quinto delle entrate. In caso di cattiva amministrazione c'era lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario: e gli abitanti del comune, per così dire prevaricatore, perdevano il diritto di cittadinanza attiva. Mi direte: ma tutto questo ha funzionato male nel dopoguerra. Si esagera: bisognerebbe citare i casi precisi e forse ci accorgeremmo che sono ben pochi. Se la causa di quel cattivo funzionamento era il parlamentarismo, era la demagogia, era magari la rappresentanza della minoranza, poichè tutte queste difficoltà sono scomparse, quello stesso ordinamento potrebbe ancora funzionare. Quando si rompe una ruota di un carro si sostituisce la ruota, non si cambia il carro; quando ci si macchia un abito, lo si smacchia senza bisogno di farne uno nuovo.

Intervenire dapprima la complessa disposizione di legge emanata dall'on. De Stefani. Poi nel 1925 si ebbero altre disposizioni e l'ordinamento podestarile. Oggi siamo ad una nuova variante nell'amministrazione e nella finanza dei comuni.

Molte cose ingiuste ed inesatte si dicono circa le condizioni finanziarie ed i bilanci degli Enti locali nel dopoguerra. Le cifre che ho comunicato nel mio discorso del 18 marzo dimostrano come dal 1914 al 1919 vi sia stato un peggioramento, ma dal 1919 al 1922 v'è stato un rapido e deciso miglioramento che ha continuato fino al 1925; mentre dal 1925 al 1928 s'è peggiorato quasi quanto durante la guerra.

Dalle relazioni dell'Ufficio centrale si ricavano i dati seguenti:

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1930

	1912	1925	1928
	(milioni di lire)		
<i>Tutti i comuni:</i>			
Spese effettive . . .	959	4948	6382
Entrate effettive . . .	766	4109	5296
	—	—	—
	193	839	1086
	==	==	==
<i>Capoluoghi di Provincia:</i>			
Spese effettive . . .	398	2300	3355
Entrate	328	2014	2802
	—	—	—
	70	286	553
	==	==	==
<i>Altri comuni:</i>			
Spese effettive . . .	561	2648	3027
Entrate	438	2095	2269
	—	—	—
	123	553	758
	==	==	==

Dal che si vede come nei 13 anni del periodo 1912-1915 i bilanci dei comuni siano quasi quintuplicati, ma bisogna tener conto della svalutazione della lira, cosicchè in realtà l'aumento è poca cosa. Invece nei 3 anni del periodo 1925-28 si ha un peggioramento di quasi 20 %. Negli anni 25-27 si contrassero debiti per 2500 milioni.

Le sovrimposte, circa le quali sentiamo spesso parlare di scandalosi aumenti avvenuti nell'immediato dopoguerra, sono invece cresciute dal 1914 al 1922 molto meno di quanto corrisponde alla svalutazione della lira: e dopo il 1922, e più ancora dopo il 1925 aumentarono notevolmente, malgrado i vari blocchi e i servizi ispettivi; come risulta dalla seguente tabella:

<i>Terreni:</i>	imposta erariale	sovrimposta provinciale	sovrimposta comunale	totale,
	lire	lire	lire	lire
1914	84.638	71.724	125.103	281.465
1922	151.920	277.633	380.004	809.557
1925	148.349	316.769	497.124	962.242
1928	113.223	378.032	586.120	1.077.375

Fabbricati:

1914	117.046	62.320	90.492	269.858
1922	219.031	148.568	211.390	579.019
1925	294.862	188.359	243.696	726.917
1928	216.902	225.921	275.993	718.816

La relazione Pironti accerta fra comuni e provincie nell'esercizio 1928 un disavanzo complessivo di 450 milioni, escluse le spese fron-

teggiate da mutui ed incluso il servizio ammortamenti dei debiti in corso. Questo disavanzo tenderebbe a diminuire, ed infatti i preventivi per il 1930 lo ridurrebbero di quasi 200 milioni. La detta relazione omette peraltro di dare il dovuto peso al trattamento speciale fatto con recenti disposizioni ai comuni di Roma e Napoli, per i quali molte spese ed opere pubbliche sono state assunte dallo Stato mediante il Governatorato o l'Alto Commissariato, e non gravano più sui bilanci comunali. Se questo non fosse, si avrebbe un disavanzo assai più forte ed il peggioramento delle finanze comunali dopo il 1925 apparirebbe molto più grave.

L'abolizione delle cinte daziarie voluta dal decreto 20 marzo e l'istituzione dell'imposta sul consumo modificata con decreto 30 aprile implicano una diminuzione nelle tasse sui consumi prevista in circa 500 milioni (da 1750 milioni a 1250); di cui peraltro circa 300 vengono recuperati ed accantonati nel fondo d'integrazione A. Resta un danno di quasi 200 milioni, e forse in pratica anche 300.

Ho parlato altra volta circa le barriere daziaria. Erano indubbiamente seccanti specialmente quelle soggette ad attraversamenti, cioè nei piccoli comuni. In essi è facile sostituire il dazio con altri tributi; però non si doveva cambiar rotta così improvvisamente, quando fino a ieri si lasciò elevare barriere. Ma nei grandi comuni i veicoli entrano e restano, e raramente li attraversano. In essi il dazio chiuso che nel 1929 gittò 1411 milioni ha ben altra importanza. Ora il nuovo assetto non ha portato semplificazioni: vi sono incagli, perdite di tempo, pericoli d'evasione assai più di prima. I controlli sono tali e tanti che il numero di impiegati addetti al servizio non è diminuito; ma forse bisognerà aumentarlo; sicchè il costo dell'esazione viene ad essere rincarito.

La riforma non ha neanche portato quel ribasso nei prezzi che era stato promesso. Al contrario il costo della vita per la famiglia dell'operaio e dell'impiegato è aumentato. Il dazio vi incideva per lire 8,50 settimanali; vi incide ora per lire 9,90. L'esonero del tributo daziario, che come dissi rappresenta 200 a 300 milioni, è tutto a favore dei consumi di lusso; ed in pratica non è nemmeno sentito.

Tornando alla relazione Pironti, essa sopprime parecchie piccole tasse; vetture, bigliardi ecc. per un reddito complessivo di 35 milioni. Sono pure tasse di lusso, ormai entrate nell'uso, la cui scomparsa danneggia i comuni senza esser sentita dai contribuenti. Abolisce ancora la tassa di famiglia dove restava (75 milioni: era stata già soppressa, e fu un errore, dal De Stefani; che intendeva sostituirvi la tassa sul reddito consumato), l'addizionale sulla complementare (13 milioni) e l'esercizio e rivendite (82). — Totale 205 milioni.

Trasferisce da comuni a provincie tante spese per 420 milioni. Su ciò non mi pronuncio: nel complesso e dal punto di vista finanziario la cosa non ha importanza.

Pone a carico dello Stato una quantità di spese (256 milioni) ora a carico dei comuni e provincie e toglie a questi una somma di partecipazioni equivalente (tabacchi, bolli ecc.). Dal punto di vista finanziario ciò neanche interessa. Sono del resto favorevole a questo passaggio, per le ragioni dette dal collega Vicini. Ma temo che questo movimento di scarico dal bilancio dello Stato ai comuni abbia poi a ricominciare. Quanto possano aumentare spese di questa natura, se le gerisce il comune, lo vediamo a pag. 174 della relazione ove sono indicate le spese di giustizia poste dal 1924 a carico dei comuni. Rilevo qui un errore di concetto in quanto che in un calcolo di stima si adotta la media; mentre, trattandosi di funzioni crescenti, bisognava applicare un coefficiente d'aumento, il che avrebbe portato a cifre più alte.

Vengono istituiti tre fondi di integrazione alimentati l'uno dalla sovrimposta sul vino ecc. (300 milioni); l'altro, a favore dei comuni, dal 40 % della complementare (140 milioni), il terzo a favore delle provincie dalla sovrimposta di 0,50 sui terreni e sui fabbricati e di 0,47 sulla ricchezza mobile (286 milioni). Questi fondi sono destinati ad ovvie compensazioni fra i vari enti, ma io temo assai che saranno come una mutua ed il comune bene amministrato pagherà per quello prodigo, sicchè vi sarà una spinta alle spese. Ne resterà offesa l'autonomia o, se vogliamo, il particolare funzionamento d'ogni comune in relazione ai propri bisogni. Infine sarà difficile che la Commissione riesca a giudicare e a graduare con competenza e

giustizia le domande di 9000 comuni. Temo che avvengano favoritismi, non ora forse, ma in seguito, come li abbiamo visti in passato quando lo Stato stanziò sussidii per case popolari, scuole, acquedotti, che dovean essere ripartiti tra tutti, ma andarono a beneficio dei soli comuni beniamini; e gli altri nulla ebbero, e siccome dovettero fare debiti, lo Stato vi percepì sopra la tassa di ricchezza mobile, ora finalmente, per le cartelle comunali, abolita.

Le tasse sopprese, al netto diciamo delle partite di giro cioè dei fondi d'integrazione e dei passaggi allo Stato, rappresentano 205 milioni. Gli aumenti che si prospettano sono 932 milioni di cui 450 compenserebbero il disavanzo dei bilanci; e 200 o forse 300 il minor gettito delle tasse sui consumi. Ma, se la scomparsa di quelle tasse dà poco sollievo, i nuovi tributi cagioneranno un fiero disagio e si riveleranno ingiusti ed inopportuni negli attuali momenti.

Poco verrà aumentata la sovrimposta terreni, in tutto circa 86 milioni, (aliquota massima di 750). Un po' più quella sui fabbricati, circa 200 milioni, (aliquota di 250) e già protestano gl'interessati, specialmente i padroni di casa. Vero è che non si potranno applicare queste sovrimposte, se prima non siano state applicate le altre; ma si arriverà subito al massimo, non c'è da dubitare. Il retto funzionamento della sovrimposta fabbricati è stato reso impossibile dagli esoneri fiscali concessi alle case nuove.

Un aumento forte si ha nell'aliquota delle categorie B e C' della ricchezza mobile che saliranno di quasi 5 % (da 14 % a 19 % la categoria B). Alcuni comuni e provincie già applicano queste sovrimposte per un totale di lire 360 milioni. Gli altri che le ritennero finora troppo gravose le dovranno ora applicare per circa 300 milioni, mentre da tutte le parti si invocano sgravi. Si sopprime la tassa esercizi e rivendite; ma questa più che a una sovrimposta di ricchezza mobile corrisponde a mio avviso all'estensione del valore locativo alle aziende commerciali.

Un altro aggravio concerne la complementare elevata di 40 % per circa 150 milioni. E nulla vi sarebbe da dire se gli accertamenti fossero precisi, ma finchè non si fanno dichiarazioni giurate, e i titoli al portatore sfuggono, aggra-

vare questa tassa significa aumentare una sperequazione ed una stridente ingiustizia. Mi riferisco a quanto dissi avantieri, spiacente che l'onorevole ministro non sia entrato nel mio ordine di idee. A proposito, rettifico quanto egli disse a mio riguardo; io non proposi di tassare il consolidato, anzi lo volli immune.

La tassa sul valore locativo verrà aumentata di 196 milioni, ma 75 corrispondono alla tassa esercizi e rivendite, restano 121. Sarebbe una tassa giusta sulla quale si potrebbe basare la finanza comunale, ma non è opportuno gravare la mano sugli uffici dei professionisti, e sulle aziende commerciali e non è giusto colpire le case coloniche. Applicata con forte progressione alle abitazioni potrebbe andar bene; ma questo non s'è voluto fare essendosi seguite direttive affatto opposte al concetto del tributo sul lusso e sulla ricchezza accumulata.

Tralascio l'esame di tributi di minore importanza, per venire a una rapida conclusione. Non oso consigliarvi di respingere senz'altro le proposte, in considerazione dello stato in cui realmente si trovano comuni e provincie, specie dopo l'affrettata riforma daziaria. Qualche cosa capisco che dovete pur fare, per quanto non sia questo il momento di introdurre innovazioni: *quieta ne movere*. Quanto a me, essendomi sempre fin da principio manifestato contrario, e vedendo che ci avviamo a soluzioni assolutamente opposte alle direttive che in ogni caso avrei voluto seguire, è chiaro che non posso per ragioni di coerenza dare voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Corbino.

CORBINO. Onorevoli colleghi, desidero anzitutto compiacermi col Governo, e particolarmente coll'onorevole ministro delle finanze, per avere inaugurato con questo disegno di legge un procedimento di tecnica legislativa estremamente interessante e certo assai fecondo di bene nella nostra attuale situazione politica. In passato molte buone leggi non giungevano in porto per difficoltà parlamentari o per debolezza di Governi; ma bisogna riconoscere che col sistema attuale qualche cattiva legge passa per troppo grande autorità del Governo. Non si vuol dar dispiaceri a un Governo come questo e il Parlamento non rifiuta la sua approvazione. Qualche volta fa di peggio,

non discute nemmeno; soprattutto perchè va diffondendosi quella gentile consuetudine (che è un atto di omaggio dovuto ma che qualche volta conduce ad inconvenienti), per cui tutti i ministri nel proporre provvedimenti dicono di seguire le direttive del Duce.

Avviene così che si brontola fuori, si tace qui e si approva: si potrebbe capovolgere l'antico detto nei riguardi del Senato: *Senatores mali viri, senatus autem optima bestia!*

Ora il nuovo sistema può veramente essere l'origine di una riforma del nostro meccanismo legislativo: il ministro Mosconi ha nominato una Commissione composta di ottima gente, ha messo alla testa di essa un uomo che per capacità e competenza amministrativa sperimentata in lunghi anni e in importantissimi uffici è al di sopra di qualunque possibile discussione; si è fatto preparare un progetto e si è presentato avanti ai due rami del Parlamento dicendo: fatemi sapere la vostra opinione. Il Governo provvederà quando l'avrà sentita e avrà, in più, consultato una nuova Commissione composta di vostri rappresentanti.

Ritengo che se questo sistema sarà adottato più spesso, in avvenire potranno venir fuori dalla collaborazione tra il Governo e il Parlamento le leggi migliori.

Ma perchè questo sia possibile occorre che non si sia troppo severi contro le Commissioni che preparano il lavoro, senza di che sarà difficile riuscire a comporre degnamente. Osservo intanto che la Commissione attuale ha avuto un grandissimo merito: se l'onorevole ministro Mosconi avesse riunito due o tre funzionari con l'incarico di preparare un progetto, in tre giorni questo poteva esser pronto, entro 15 giorni sarebbe stato approvato dal Consiglio dei ministri, e forse in un mese sarebbe stato approvato dal Parlamento. La Commissione ha avuto il grande merito di ritardare la procedura almeno di un anno e mezzo; e di ciò, per lo meno, dobbiamo esserle grati. Dobbiamo ad ogni modo ringraziarla per il lavoro compiuto, che indubbiamente costituirà un'ottima base per i provvedimenti futuri.

Quanto a questi, essi possono essere divisi in tre categorie:

Riforme di carattere amministrativo, relative a spostamenti di servizi dallo Stato alla

provincia o ai comuni o viceversa. Di questa parte non mi occupo.

Proposte di carattere finanziario: che si dividono ancora in due; quelle che riguardano rimaneggiamenti delle imposte esistenti, e quelle che si riferiscono ad un inasprimento totale delle imposte, e cioè a un aumento del totale carico tributario.

Senza venire ai particolari e trattando la questione in linea assolutamente generale, dichiaro, a titolo di raccomandazione agli onorevoli colleghi che rappresenteranno il Senato nella costituenda Commissione, che sono contrario ai rimaneggiamenti e contrario all'inasprimento globale. Dico subito perchè.

I rimaneggiamenti, in generale, hanno il pretesto dell'equità tributaria. L'esperienza insegna però che quando un ministro delle finanze prepara dei rimaneggiamenti pensa in realtà ad un inasprimento. Che cosa è del resto l'equità tributaria?

Le vecchie imposte, attraverso il giuoco delle forze economiche, si ripartiscono automaticamente tra tutti i cittadini, anche se è uno solo quello che si presenta allo sportello a pagare la somma che gli è addebitata. Questo cittadino funziona un po' da esattore per tutte quelle parti del proprio carico che è riuscito, nei decenni, a ripartire fra coloro cui vende prodotti o servizi. È per questo che le vecchie imposte, come diceva l'altro giorno l'on. Mayer, sono come le scarpe vecchie, non fanno più soffrire; ciò avviene perchè la ripartizione, il livellamento, è avvenuto.

L'atto del rimaneggiamento, se anche teoricamente ispirato a criteri di equità, rappresenta quasi sempre una ingiustizia, perchè colpisce una situazione di equilibrio che si era formata.

Per esempio, quando il mio collega Ricci ripensa alla famosa aliquota sulle cedole dei titoli al portatore, egli crede di proporre con questo un atto di equità o di moralità. L'indomani il titolo scende di valore sul mercato; chi lo compra, da domani in poi, risuote un interesse minore, ma lo ha avuto a prezzo minore. Praticamente non è lui che paga l'imposta, ma la paga quel tale che aveva comprato il titolo ieri ed aveva scelto l'impiego più conveniente del proprio denaro in un determinato assetto tributario, a cui corrispondevano,

tenuto conto delle imposte maggiori o minori, equilibrati valori di acquisto sul mercato dei beni mobili o immobili.

Alterare questa distribuzione di valori non è certo equità.

Ma questi rimaneggiamenti tributari hanno un altro riflesso, quello di orientare gli investimenti di capitale verso determinate forme di attività piuttosto che verso altre.

Quando voi sgravate, poniamo, dalle imposte fondiari le nuove costruzioni edilizie, orientate il capitale verso gli investimenti in tali costruzioni.

Fate pure di questi rimaneggiamenti, ma non parlate d'equità; abbiate piuttosto sott'occhio l'effetto economico talvolta profondo che ne risulta. Giudicate cioè se è opportuno che lo Stato orienti il risparmio verso investimenti diversi da quelli preferiti dai cittadini. Allora soltanto è opportuno procedere a questi rimaneggiamenti.

Se sono contrario ai rimaneggiamenti, a maggior ragione lo sono contro gli inasprimenti.

Il nostro ottimo collega Mayer, fra le raccomandazioni finali, ha proposto che i bisogni della finanza locale siano messi in armonia con le esigenze dell'economia nazionale. Frase un po' troppo elastica, che ognuno può interpretare a proprio modo. Per mio conto io non vedo altro modo di conciliare i bisogni della finanza pubblica con quelli della economia nazionale che col ridurre il carico tributario o per lo meno col lasciarlo immutato.

Vediamo o signori che cosa avviene ad ogni caso, non infrequente, di aumento del gravame tributario sul reddito dei cittadini.

Questo aumento potrebbe avere come effetto una diminuzione delle spese voluttuarie o non necessarie; quando questo non avviene, si intacca la parte che l'intera Nazione riserba al risparmio annuo, risparmio che è rappresentato dalla differenza tra il reddito e la spesa, e quindi dalle somme che vengono investite per accrescere la ricchezza nazionale. Se un accrescimento del gravame potesse condurre ad una diminuzione delle spese superflue, esso potrebbe anche essere in certi casi opportuno. Ma ancora ieri noi abbiamo avuto l'esempio che questo non avviene; appena ieri l'onorevole ministro delle finanze ci ha raccontato le ansie quasi angosciose con cui egli ha seguito

ora per ora, giorno per giorno l'andamento del consumo dei tabacchi dopo l'ultimo inasprimento dei prezzi; pareva la madre pietosa che sorvegliava con il termometro l'andamento della malattia del proprio bambino ed era felice di comunicarci che la crisi era superata.

Cosa significa questo? Significa che la grande massa dei cittadini, per cause che si sono accentuate dopo la guerra, è diventata insensibile ai mutamenti dei prezzi. Ciascuno dice: io faccio il comodo mio; e continua a fare la vita di prima. Ciò che lo Stato preleva non va quindi detratto da quella parte di spese che potrebbe essere non fatta, ma da quel margine che normalmente va impiegato negli investimenti futuri. Qualunque ulteriore gravame, o dello Stato o degli enti pubblici, intacca il risparmio, e se si va troppo oltre si finirà con l'incidere addirittura sul patrimonio nazionale.

In questa scarsezza di sensibilità degli individui del nostro e degli altri Paesi, perchè il fenomeno è generale, rispetto al livello dei prezzi, sta forse il vero segreto dell'inadeguamento che tuttora deploriamo tra i prezzi al minuto e i prezzi all'ingrosso. E invero il venditore, finchè trova il compratore disposto a pagare, sarebbe uno stupido se non chiedesse il maggior prezzo...

Una voce. È questione di moralità!

CORBINO. La moralità in questa materia non c'entra!

E allora ci si può chiedere: è un bene o un male che una quota crescente del risparmio normalmente da investire in opere atte ad accrescere la ricchezza nazionale, passi allo Stato o agli Enti pubblici?

Bisogna su questo punto non avere degli eccessivi pregiudizi; a prima vista si suole rispondere di no: meglio che spendano i privati. Ma non si deve essere così recisi.

In realtà il risparmiatore non impiega direttamente, nè sempre a ragion veduta, i propri risparmi; in generale per esempio, almeno per il passato, l'agricoltore che aveva realizzato delle economie, non mirava tanto a migliorare il proprio fondo quanto ad estenderlo, e per estenderlo pagava dei sopravvalori al vicino, il quale considerava il sopravvalore come una vincita al lotto e ne risultava una forma di sperpero del risparmio; anche perchè chi vende la terra

è, in generale, in dissesto per essere stato un cattivo amministratore.

In altri casi il risparmio derivante da un'attività produttiva non basta ai bisogni degli ampliamenti progressivi che essa richiede. Prendiamo ad esempio l'industria elettrica che è ritenuta fra le più salde.

Essa distribuisce fra gli azionisti circa ottocento milioni all'anno di dividendi; e poichè la frazione di reddito che si risparmia in Italia è circa il dieci per cento (il resto serve per far vivere i possessori del capitale) rimangono disponibili solo 80 milioni all'anno per gli investimenti futuri. Invece il fabbisogno dell'industria elettrica per i suoi inevitabili ampliamenti supera i due miliardi.

Ne risulta che in generale chi dispone di risparmio non può dedicarlo alle attività che meglio conosce, ma deve cercare fra tutte le altre, ed è esposto a commettere errori anche gravi. In pratica questo compito viene così affidato ai grandi istituti finanziari, che poi provvedono ai finanziamenti delle varie attività industriali.

Ora non è detto, *a priori*, che la capacità degli istituti finanziari sia superiore a quella dello Stato nel determinare quali attività industriali e quali iniziative meritino di essere finanziate e quali no. Il finanziere bada e deve badare solo alla sicurezza e alla elevatezza del reddito netto che si ricava dagli investimenti, mentre lo Stato prende in considerazione altri benefici sociali o anche economici di più lunga scadenza. Così, pur essendo noti dei clamorosi esempi di iniziative errate dovute ai privati, il compito che si assume lo Stato è più indefinito e perciò ancora più soggetto a errori.

È quindi infondato il presupposto di una inferiorità costituzionale dello Stato e degli Enti pubblici nel disporre del pubblico risparmio rispetto agli enti che normalmente l'adoperano. La ragione vera dell'inferiorità consiste non nella capacità, ma nella responsabilità degli errori. Quando sbaglia il privato, il danno ricade su lui, pur avendosi sempre un danno di tutti, perchè si poteva fare miglior uso del denaro. Quando sbaglia lo Stato, questo danno personale dei pubblici amministratori non c'è; e ne viene una cura minore nel pensare ai più adatti metodi di investimento e

quindi una inferiorità reale dello Stato e degli enti pubblici rispetto ai diretti risparmiatori.

Ecco perchè quando l'on. Mayer dice: conciliamo le esigenze della pubblica finanza con quelle dell'economia nazionale, io rispondo che tutto ciò che si toglie al risparmio è un danno sicuro per l'economia nazionale.

MAYER, *relatore*. Siamo d'accordo.

CORBINO. Ed allora, la via da seguire ce l'ha tracciata, in certo senso, l'onorevole ministro delle finanze, l'altro giorno. Occorre un periodo di raccoglimento finanziario, un periodo transitorio, perchè la crisi attuale non può essere che di carattere transitorio. Occorre cioè che per un paio di anni tutti i pubblici amministratori, dai ministri ai podestà, rinuncino ad avere delle idee. (*Si ride*).

C'è una specie di radiazioni — i raggi X — che agendo sull'organismo umano, lo rendono sterile per un tempo limitato od illimitato: se esistesse una specie di radiazioni analoga, vorrei sottoporvi ministri e podestà, per arrestare l'attitudine ad avere idee. (*Si ride*).

E poichè vedo sorridere l'on. Ciano, dirò che non bisogna aver poca stima dei ministri senza troppe idee; perchè sapete, tra tutti i ministri del Regime, quale è quello che ha avuto meno idee? L'on. Ciano, il quale però è riuscito ad organizzare i servizi a lui affidati in modo che qualunque Nazione ci invidia. Ed io penso ogni tanto: se invece che alle comunicazioni si fosse mandato l'on. Ciano all'istruzione (*Viva ilarità*) egli avrebbe lasciato le leggi come erano, avrebbe imposto agli studenti il dovere di studiare, ai professori il dovere d'insegnare, avrebbe cioè portato nella scuola quel senso di disciplina che è merito fondamentale del Fascismo di avere instaurato nel nostro Paese. Le scuole andrebbero meglio di adesso. E non vi darò la controprova, onorevoli colleghi, di prevedere, cioè, quello che sarebbe avvenuto se l'on. Gentile fosse andato alle comunicazioni! (*Ilarità vivissima*).

Dunque poche idee e, se non è possibile non averne, proporrei al Capo del Governo di scegliere un'isola, una magnifica isola — Capri — requisire un bellissimo albergo e mandarvi per due anni tutti i pubblici amministratori che non sappiano rinunciare ad avere delle idee, riservando per ora la facoltà di nuove idee ed

iniziative al ministro degli esteri ed ai ministri militari (*Bene*).

Occorre del riposo per il Paese che traversa la presente crisi economica; occorre lasciar tranquillo il malato per un certo periodo. Nè si dica che con ciò si umiliano i compiti del Governo. In un periodo come questo è infinitamente più difficile non fare che fare; ed occorre una grandissima autorità per resistere alle assillanti richieste che vengono da tutte le parti, per il travaglio che subisce la Nazione a causa delle sue difficoltà economiche; difficoltà che supereremo per virtù di due requisiti, di cui uno si potrà acquistare, l'altro già possediamo.

Occorre un po' più di comprensione reciproca tra le classi produttrici, occorre smettere l'andazzo antico per cui gli agricoltori credono avidi gli industriali, gli industriali pigri gli agricoltori, e gli uni e gli altri danno del ladro al commerciante. Occorre una maggiore solidarietà; e questa potrà venire dai contatti che creerà il Consiglio nazionale delle corporazioni, dove le varie classi impareranno a stimarsi di più.

Accanto a questa condizione un'altra ve n'è che noi già possediamo: l'ordine e la disciplina. Bisogna esser ciechi per negare al Fascismo questo merito fondamentale, di avere ristabilito nel nostro Paese non solo la disciplina, ma l'amore alla disciplina; perchè il popolo ha dimostrato che con un Governo che sappia richiederlo, esso sa ed ama essere disciplinato. Ma il Paese ha bisogno di riposo per potersi ricostituire; ed il medico, il grande medico che in questo momento ne guida le sorti, ha l'autorità necessaria per imporre questo riposo. Resti egli accanto al malato sulla via di ricostituirsi, ne sorvegli il polso, segua il ritmo del suo magnifico cuore; il sangue tornerà alla circolazione normale; le forze saranno riprese; e quando questo avverrà, come certamente avverrà, egli potrà, senza iattanza, ma senza paura, lanciarlo attraverso tutti gli ardimenti, verso tutte le fortune. (*Vivissimi applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Broccardi.

BROCCARDI. Onorevoli senatori, di fronte al desiderio manifestato dal Governo che i due rami del Parlamento discutessero ampiamente

le proposte presentate dalla Commissione per la riforma delle finanze degli enti locali, ho ritenuto fosse dovere di tutti i deputati e senatori, che più particolarmente per le loro attribuzioni e da lungo tempo si occupano di amministrazione di enti locali, di esprimere nettamente il loro pensiero.

Il campo è così vasto che io mi limiterò ad esaminare le proposte fatte dalla Commissione specialmente per la riforma delle finanze dei comuni.

Dobbiamo riconoscere innanzi tutto che il compito affidato alla Commissione era estremamente arduo e che la Commissione lo ha assolto presentando una magnifica e dettagliata relazione, colla quale ha messo in luce la importanza e la gravità del problema della riforma delle finanze degli enti locali.

È opportuno qui ricordare, come lo ha fatto il relatore senatore Mayer, nella pregevole relazione al disegno di legge che discutiamo, che la Commissione aveva avuto l'incarico di « studiare l'attuale sistemazione della finanza degli enti locali e proporre tutti i provvedimenti che valgano ad assicurarle un migliore aspetto considerando la possibilità di apertura dei comuni chiusi agli effetti del dazio sui consumi ».

Ma è altresì opportuno ricordare che nelle direttive che vennero successivamente date alla Commissione era detto « che si doveva attendere a semplificare ed unificare le troppo numerose forme di imposizione, a perequare e meglio distribuire gli oneri esaminando se ciò possa ottenersi sia trasferendo allo Stato, *senza aggravio per questo*, talune spese di pretto carattere statale, sia trasferendo all'ente più ampio (provincia) alcuni servizi di carattere intercomunale, e soprattutto era indicata alla Commissione la necessità di « evitare ogni nuova imposta ».

Il compito come si vede era assai difficile e la Commissione stessa nella sua relazione non lo nasconde.

La Commissione dopo un ampio studio statistico dei bilanci di tutti i comuni e di tutte le provincie ha rilevato che l'attuale sistema tributario degli enti locali è manchevole sia sotto l'aspetto della sua rispondenza alle loro esigenze, sia sotto l'aspetto della organicità del suo ordinamento e ne attribuisce le cause:

1° al progressivo sviluppo dei servizi ai quali gli enti devono provvedere e all'aumentato costo dei servizi stessi ai quali è mancato il naturale incremento dei mezzi occorrenti;

2° all'eccessivo sfruttamento dei tributi spinto non di rado a limiti di eccessiva gravità;

3° agli oneri addossati agli enti locali per servizi che esulano dalla loro competenza con l'intento di sgravarne lo Stato;

4° alla eccessiva facilità con la quale gli amministratori ispirati in passato o a concetti demagogici o, in epoca più recente, a una spiegabile ma talora intempestiva febbre di attività o di rinnovamento, hanno assunto oneri assai gravi senza una ponderata valutazione delle possibilità finanziarie degli enti.

La Commissione doveva pertanto fare proposte che, pur semplificando la tassazione attuale, assicurassero un miglior assetto alla finanza degli enti locali e tali da consentire a questi i mezzi per provvedere al progressivo ed inevitabile sviluppo dei servizi ai quali gli enti devono provvedere.

Si deve tener presente che gli oneri degli enti locali, specialmente dei comuni, vanno aumentando proporzionalmente col crescere della popolazione, e che pertanto i tributi dai quali i comuni devono attingere i mezzi per provvedere a tutti i servizi ad essi affidati devono dare possibilmente un gettito crescente col crescere della popolazione.

Provvedendo diversamente il problema della finanza locale risolto oggi risorgerebbe domani.

Non si deve dimenticare che molti servizi comunali hanno bisogno, specialmente nelle città, di essere perfezionati se vorremo che le città italiane reggano il confronto con le più progredite città straniere.

Non bisogna perdere di vista che le grandi città hanno un incremento annuale di popolazione assai rilevante; questo incremento in parte è dovuto a naturale sviluppo demografico locale, ma la parte maggiore è dovuto al supero della immigrazione sulla emigrazione; sono vani tutti i tentativi del Governo e dei comuni per arrestare questo aumento; certo è che i comuni non lo favoriscono perchè la popolazione immigrata grava maggiormente sulle finanze comunali.

Occorre considerare, ad esempio, che per ogni 10.000 abitanti in più si ha un aumento di circa

1.000 bambini che frequentano le scuole elementari, secondarie e complementari e che ogni bambino che frequenta la scuola costa al comune circa 600 lire all'anno, senza calcolare che la spesa per la costruzione dei nuovi edifici scolastici dovuti all'incremento costante della popolazione, dovendo essere ripetuta tutti gli anni, ed essendo obbligatoria, non può più essere considerata come straordinaria ma come una vera e propria spesa ordinaria obbligatoria.

Se alla spesa che la nuova popolazione causa al comune per la pubblica istruzione, che corrisponde a circa 60 lire per abitante, si aggiungono quelle per spese generali, per pulizia locale, igiene, nettezza urbana, assistenza sanitaria e ospedaliera, case popolari, manutenzione stradale, fognatura, opere pubbliche, illuminazione ecc., si è nel vero se si afferma che nei grandi comuni ogni abitante in più grava sul bilancio del comune per almeno 250 lire all'anno; e pertanto una città, ad esempio, di 1.000.000 di abitanti che aumentasse ogni anno del 12 per mille, incremento che si verifica, avrebbe un incremento di spesa annuale di 3.000.000 di lire al quale dovrebbe sopporre l'incremento naturale dei tributi locali; questo aumento di spesa avverrebbe automaticamente senza l'intervento della volontà più o meno spendereccia dell'amministratore.

Le provvidenze escogitate dalla Commissione rispondono a questi requisiti?

La Commissione ha polarizzato le sue proposte su questi provvedimenti:

1° soppressione del dazio consumo, sostituendolo con la imposta sui consumi;

2° soppressione definitiva, anche nei comuni dove ancora esistono, della tassa di famiglia, e della tassa esercizi e rivendite, sostituendole con la tassa sul valore locativo, con quella sulle industrie e commerci ecc.;

3° soppressione completa delle tasse sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e biliardi, sulle fotografie, sulle bestie da tiro e da soma;

4° passaggio dal comune allo Stato di oneri di carattere statale;

5° passaggio alla provincia di una serie di oneri che sembrano alla Commissione di pertinenza più della provincia che dei comuni;

6° revisione delle entrate comunali.

Dopo i discorsi elevati pronunciati alla Camera e qui in Senato su questo disegno di legge, tutti di carattere generale, e la difesa appassionata del senatore Pironti dell'opera della Commissione, io mi terrò più a terra e poiché tra le osservazioni fatte alle conclusioni della Commissione vi è quella, ed è ripetuta, che se le provvidenze della Commissione provvedono assai favorevolmente alla sistemazione dei piccoli comuni, accrescono invece il disagio dei grandi comuni, applicherò le riforme suggerite al bilancio di un grande comune di 625.000 abitanti per vedere quali ne sarebbero le conseguenze finanziarie.

Applicando il primo provvedimento, ormai legge di Stato, e cioè la soppressione del dazio consumo chiuso, si dovrà depennare dalla entrata del bilancio il gettito di detto dazio che nel comune in parola è preventivato in lire 107.500.000 ed in luogo di questo dovrà essere sostituito il presunto gettito della imposta sul consumo. Dopo più di tre mesi di funzionamento di questa imposta siamo in condizioni di poter dire che il comune in parola potrà ricuperare il 70 % del dazio chiuso con una minore entrata pel comune del 30 % su 107.500.000 lire e cioè di lire 32.500.000.

Ma l'imposta sul consumo dà luogo a qualche economia nelle spese di esazione: non è esatto infatti quanto ha affermato poco fa il collega onorevole Ricci che cioè i comuni spenderanno più per l'esazione della imposta sui consumi che per l'esazione del dazio chiuso. La verità è che soltanto il 55 % del personale già adibito alla esazione del dazio consumo sarà mantenuto in servizio, il resto sarà in parte, circa il 10 %, assorbito negli uffici comunali, l'altro sarà posto, secondo le disposizioni del Governo, in disponibilità a metà stipendio in attesa per due anni di poter coprire i posti di organico del comune che si rendessero vacanti. Questi temperamenti ispirati ad un alto concetto di giustizia e di umanità fanno sì che l'economia nella spesa di esazione sarà alquanto modesta; tuttavia si calcola di economizzare sui quindici milioni previsti come spesa per la esazione del dazio chiuso, due milioni di lire, per modo che la perdita del bilancio di quel comune per la sostituzione della imposta sui consumi al dazio chiuso si ridurrà a lire 30.500.000.

Col secondo ordine di provvedimenti, e cioè

colla soppressione della tassa esercizi e rivendite, il bilancio del comune in parola verrebbe a perdere 17.000.000, per cui la perdita del comune salirebbe a 47.500.000; mentre nulla dovrebbe essere depennato per la soppressione della tassa di famiglia in quel comune perchè già soppressa e sostituita dalla tassa sul valore locativo.

Applicando il terzo ordine dei provvedimenti della Commissione, dovranno invece essere depennate dalle entrate del bilancio del comune lire 425.000 pel gettito della tassa sui domestici e vetture private, lire 150.000 importo della tassa sulle bestie da tiro e da soma, lire 420.000 per tassa sui pianoforti e bigliardi, nulla per le altre tasse sopprese perchè non applicate in detto comune. E pertanto il comune verrebbe a perdere complessivamente lire 48.500.000.

Applicando il quarto ordine di provvedimenti, e cioè il passaggio allo Stato di oneri che più particolarmente riguardano lo Stato e l'esonero del comune dal pagamento allo Stato stesso di una serie di contributi ora dovuti, si avranno le seguenti variazioni.

Nessuna spesa dovrà inscrivere il comune in bilancio pei seggi elettorali perchè assunta dallo Stato; questa spesa ricorre ormai ogni cinque anni e si può calcolare che il bilancio del comune in parola sarebbe alleggerito di lire 50.000 all'anno; si dovrà togliere dalle spese del comune quella per le carceri mandamentali, lire 88.000; quella pel mantenimento degli uffici giudiziari, con poca gioia dei giudici e di chi deve frequentare gli uffici giudiziari, lire 240.000; i contributi allo Stato per licei e istituti magistrali, lire 200.000; i contributi allo Stato pei Regi istituti commerciali, complessivamente lire 136.860; i contributi allo Stato per istituti di istruzione industriale, lire 35.000; i contributi da pagarsi allo Stato per le Regie scuole secondarie e di avviamento al lavoro, lire 415.000; mentre di nessun alleggerimento di contributo potrà godere questo comune pei maestri elementari perchè nei capoluoghi di provincia le scuole sono autonome: in totale pertanto le sue spese verranno ad essere diminuite di lire 1.174.000.

Senonchè la Commissione applicando con eccessivo zelo l'avvertimento che il passaggio di questi oneri dal comune allo Stato avrebbe

dovuto avvenire *senza aggravio per le finanze dello Stato*, propone che il comune debba rinunciare alla compartecipazione ai benefici del monopolio dei tabacchi, il che equivarrebbe a togliere a questo comune una compartecipazione che è portata alla parte attiva del suo bilancio per lire 2.400.000. Il comune in parola pertanto cogli sgravi proposti alla quarta serie di provvedimenti verrebbe a perdere 1.236.000 e la perdita sopra accertata del suo bilancio salirebbe da lire 48.500.000 a lire 49.736.000.

Credo sarà opportuno esaminare se anche gli altri comuni verrebbero a perdere una somma così ingente perchè se effettivamente questi sgravi pei comuni si risolvessero in una perdita pei comuni e in un beneficio per lo Stato, questo beneficio potrebbe essere versato al fondo integrativo C a favore del pareggio dei bilanci delle provincie alleggerendo di altrettanto i cinquanta centesimi di sovrainposta sui terreni e fabbricati previsti dalla Commissione per la costituzione di detto fondo integrativo C.

Applichiamo al bilancio del comune in esame il quinto ordine di provvedimenti proposti dalla Commissione, quello cioè del trasferimento dai comuni alle provincie delle spese per l'assistenza dei malati poveri, delle spese per la manutenzione e costruzione dei porti, nonchè l'esonero dei comuni dal contributo per l'assistenza degli infanti esposti e il passaggio alle provincie della manutenzione delle strade non urbane. Questi vantaggi si compendiano, per il comune preso in esame, in queste cifre: le spese per ospedalità a favore dei malati poveri sono iscritte in bilancio al passivo per lire 13.600.000. Ma poichè all'entrate sono stanziare per probabili recuperi di ospedalità lire 1.300.000, il passaggio alla provincia della assistenza ospedaliera verrà a sollevare il comune di una spesa netta di 12.300.000 lire, che va a diminuire la perdita del comune, la quale si riduce da lire 49.736.000 a 37.436.000.

L'esonero dal contributo per il mantenimento degli infanti abbandonati solleverebbe il bilancio del comune da una spesa di lire 562.837, e pertanto il *deficit*, come sopra calcolato, si ridurrebbe a 36.874.000.

Il contributo per la manutenzione dei porti di prima classe solleverebbe il comune da una spesa di lire 231.836, nella supposizione che

alla provincia non passi anche il concorso del comune nelle spese per il miglioramento delle opere portuali e ferroviarie; e la perdita del comune si ridurrebbe a 36.642.000 lire. Sarà opportuno chiarire se alla provincia passano anche le spese per le nuove costruzioni portuarie, perchè in tal caso il comune in parola verrebbe alleggerito per qualche anno di una spesa di circa 5.000.000.

Nessun beneficio godrebbe questo comune per il passaggio delle strade non urbane in manutenzione alla provincia, perchè si suppone che tutte le strade sarebbero considerate urbane.

Applicando infine la sesta serie di provvedimenti proposti dalla Commissione e che riguardano la revisione delle entrate degli enti locali, le quali, a quanto afferma la Commissione stessa, sono particolarmente fondate, per ciò che riguarda i comuni, sulla imposta dei consumi - della quale fu già tenuto conto - sulla sovraimposta ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati - sulla imposta sul valore locativo, di cui si parlerà in seguito, già applicata da questo comune e sull'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni e su quella sul bestiame, si avranno queste variazioni a favore delle finanze del comune.

Il bilancio del comune preso in esame ha la sovraimposta sui terreni e sui fabbricati al disotto del secondo limite stabilito dalla Commissione; portando tale sovraimposta esattamente al secondo limite, e cioè ai 300 centesimi addizionali della imposta sui terreni e ai 75 centesimi della imposta sui fabbricati, il bilancio del comune verrebbe a guadagnare 1.221.000 lire: eppertanto il *deficit* sopra calcolato verrebbe ridotto a 35.421.000 lire.

La tassa sul valore locativo, applicata attualmente da questo comune nei limiti della vigente legge e cioè col massimo del 5 %, ma con forti riduzioni scalari nei fitti che vanno da 1.200 lire a 5.000, dà al comune un gettito di 11.000.000.

La Commissione propone che siano fatte non riduzioni ai fitti superiori a 1.500 lire e che l'aliquota sia scalare dal 5 al 7 %, che siano fatti diffranchi del 5 % sull'ammontare dell'imposta per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni e rende tassabili anche i locali delle sedi di società, banche, uffici, ecc.

Questo regime della imposta sul valore lo-

cativo potrebbe dare al comune una maggiore entrata che, largamente valutata, potrebbe salire a 3.000.000.

È opportuno tuttavia far rilevare qui che l'importo globale dei fitti sui quali il comune fa pesare la tassa sul valore locativo, sale a 274 milioni, mentre che il reddito netto accertato per tassa fabbricati per tutti i fabbricati della città, compresi i redditi inferiori ai minimi tassabili e compresi pure gli uffici, le sedi di banche, ecc., ammonta a lire 196.558.000.

Ora se si pensa che la Commissione propone (art. 108) « che il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto: che il fitto reale è quello risultante da contratti regolari ed è invece presunto in ogni altro caso »; se si considera altresì che lo stesso articolo più sotto dice: « se però i locali pei quali deve determinarsi il valore locativo, hanno già formato oggetto, nell'attuale destinazione e stato, di accertamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte, il reddito che sia stato definitivamente stabilito vale anche per l'applicazione dell'imposta sul valore locativo », si vede subito quale pericolo sia insito in questa disposizione, dato l'ammontare assai basso del valore locativo accertato agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

Nella migliore ipotesi pertanto il gettito della imposta sul valore locativo potrà portare, come dicemmo, un maggior introito a favore del comune di 3.000.000 di lire e quindi il *deficit* del comune per effetto della revisione di questa entrata scenderebbe a 32.421.000 lire.

L'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni non fu applicata dal comune in parola perchè avrebbe dato una perdita al bilancio del comune stesso; la tassa sugli esercizi e rivendite, come già si disse, dà al comune un gettito di 17 milioni e il suo supposto depennamento ha contribuito a determinare la perdita sopra accennata.

Se in sua vece il comune applicherà l'imposta sulle industrie e commerci e la tassa di patente, potrà incassare al massimo 15 milioni di lire e la perdita verrà a ridursi da 32.421.000 a lire 17.421.000.

La tassa sul bestiame, che viene proposta dalla Commissione con tutte le difficoltà di essere applicata sul valore del bestiame e non sui capi, potrà dare un gettito di 400.000 lire; quella sui cani non potrà dare nessun incremento

allo stanziamento già esistente nel bilancio del comune che sale a 1.250.000 lire, perchè l'aumento della tassa a lire 150 pei cani di lusso, ne farebbe ridurre, come già attualmente accade, il numero e perchè la tassa sui cani appartenenti alla seconda categoria è portata dalla Commissione a lire 60 mentre attualmente nel comune in parole sale a lire 80; consiglieri anzi di non toccare questa tassa.

La Commissione ha riveduto la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la tassa sulle insegne, stabilendo notevoli entrate a favore dei comuni per ciò che riguarda l'occupazione del sottosuolo con cavi, condutture d'acqua, di gas, ecc.; tale cespite può importare a favore del comune una maggiore entrata di 1.000.000 di lire, mentre nessun beneficio verrebbe al comune dalle condizioni poste dalla Commissione per l'occupazione del soprasuolo perchè questa dà già una entrata al comune di 2.747.000 all'anno, e perchè le condizioni imposte dalla Commissione per alcune occupazioni del suolo pubblico sono inferiori a quelle attualmente vigenti; e pertanto la perdita del comune sopra accennato verrebbe a ridursi a 16.021.000 lire.

La tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi, nonchè il contributo di utenza stradale, anche per la difficoltà dell'accertamento di quest'ultimo, non darà al comune un apprezzabile aumento di entrate. In ogni caso si calcola un maggior gettito di lire 200.000 che ridurrà la perdita del comune a lire 15.842.000.

Il contributo di fognatura per la manutenzione delle opere di nuova e vecchia costruzione a carico dei proprietari potrà aggirarsi attorno a una somma di lire 1.400.000; riducendo ulteriormente la perdita surricordata a 14.442.000 lire.

Il contributo di miglioria, specifica e generica, non darà un apprezzabile aumento a favore del comune, sia per le difficoltà di accertamento del contributo stesso, sia perchè il comune ha già iscritto alla entrata, per questo contributo di miglioria una somma di lire 1.170.000.

Per cui il bilancio preso in esame che con la soppressione del dazio chiuso, sostituito dalla imposta sui consumi, ha perduto al netto della diminuzione delle spese di esazione non meno di 30.500.000 lire, colle proposte avanzate

dalla Commissione, malgrado la soppressione delle tasse di cui abbiamo fatto l'elenco, verrebbe a recuperare circa 16.000.000.

Se pertanto colla ripartizione integrale del fondo di integrazione (A), sarà corrisposta al comune, come non dubito, la intera perdita subita per l'applicazione dell'imposta sui consumi in luogo del soppresso dazio chiuso (lire 30.550.000), esso potrà disporre di circa 16.000.000 che varranno in parte a sopprimere alle necessità più urgenti del bilancio comunale, a provvedere al suo effettivo pareggio e in parte a non applicare tutte le tasse al massimo dei limiti consentiti dalla Commissione.

Ho voluto fare questa applicazione pratica di bilancio di un grande comune delle proposte della Commissione per dimostrare che esse non sono così campate in aria come si vorrebbe far credere, ma sono state evidentemente oggetto di seria ponderazione.

Certo queste proposte, come tutte le cose umane, non vanno esenti da critica.

Riprendendo l'argomento che trattai in principio chiedo se queste proposte rispondono alla necessità di dare al comune i maggiori mezzi che l'incremento della popolazione richiede.

La costituzione del fondo (A), che deve reintegrare i comuni della differenza tra gli incassi fatti nel 1929 col dazio consumo chiuso e quelli che fanno e faranno colla imposta sui consumi, viene a bloccare il gettito della imposta sui consumi e ciò verrà a togliere ai comuni almeno il 50 % dell'aumento automatico delle entrate dovute all'aumento della popolazione. L'incremento della imposta sui consumi andrà a favore del fondo (A). E poiché gli altri tributi non daranno per la loro natura che un incremento assai modesto, verranno a mancare ai bilanci comunali gli incrementi annuali indispensabili per fronteggiare il normale sviluppo dei pubblici servizi. Altra obiezione può essere fatta per l'eccessiva pressione tributaria che si verrà a esercitare sulla proprietà fondiaria. Per alleggerire tale pressione avanzai già adeguata proposta. Infine si può obiettare che la tassa sul valore locativo, mal tollerata dalla popolazione meno abbiente, potrebbe essere applicata con una scala più ampia partendo cioè da un 4 % pei fitti minimi per giungere al 10 % pei fitti massimi.

La tassa sul valore locativo ha sostituito quella di famiglia. Persone di larghi mezzi che pagavano, ad esempio, lire 50.000 all'anno come tassa di famiglia, con quella sul valore locativo sono stati gravati di appena tre o quattromila lire: se l'aliquota sul valore locativo raggiungesse anche il 10 % per fitto di 50.000 lire e più, il contribuente che paga un affitto di 50.000 lire e che perciò avrà una spesa complessiva annua di 300.000 lire verrebbe a pagare lire 5.000, il che, pur tenuto conto degli altri tributi, non è eccessivo.

Queste critiche potranno essere esaminate dalla Commissione che dovrà provvedere al testo definitivo della riforma.

Ciò che importa è che non si lascino i comuni nell'attuale stato di disagio che paralizza la loro attività a danno di tutta l'economia nazionale.

Infine faccio l'augurio fervido che la riforma sia tale da sistemare definitivamente gli enti locali e da poter per lunghi anni lasciare in pace i contribuenti, poichè non voglio qui ripetere il calzante raffronto fatto ieri dal relatore senatore Mayer tra i tributi e le scarpe, raffronto ricordato or ora dall'oratore che mi ha preceduto, senatore Corbino; ma non vi ha dubbio che riformare i tributi vuol dire creare disagi, malcontento nella popolazione, spostare e pregiudicare interessi, senza un adeguato beneficio per l'ente che dovrebbe profittarne.

L'onorevole Celesia ha fatto il voto che i comuni per contrarre nuovi prestiti debbano ottenere una particolare autorizzazione da parte del Ministero delle finanze.

Io non credo che vi sia podestà veramente fascista, e cioè geloso custode del pubblico denaro, che non desideri tutti i controlli, che non lo inceppino, però, nel suo difficile compito, e che non sia volenteroso di ottenere tutte le approvazioni nei suoi atti più importanti riguardanti la finanza del comune che egli amministra.

Purtroppo però i podestà, specialmente dei grandi comuni, vivono assillati dalle pressioni che vengono loro rivolte da ogni parte perchè si eseguiscano questi o quei lavori, perchè si facciano queste o quelle spese, si accordino sussidi, si concedano locali ecc. ecc.; queste pressioni pervengono loro da ogni parte, dalla stam-

pa, dai cittadini, dalle associazioni, dai fasci; spesso si chiedono al podestà grandi lavori per lenire la disoccupazione ed i podestà si trovano tra il martello e l'incudine, tra il desiderio di soddisfare le aspirazioni di tutti e le finanze del comune che non gli consentono di fare ciò che essi vorrebbero; e non è raro il caso che per le difficoltà in cui si dibattono siano poi tacciati di podestà non abbastanza fascisti.

Non bisogna dimenticare che i grandi comuni hanno la loro finanza, il loro tesoro, i loro debiti consolidati in obbligazioni ammortizzabili e quelli fluttuanti, che spesso godono di un altissimo e giustificato credito che è di interesse nazionale sia loro conservato.

Ho piena fiducia che la riforma che sarà attuata dal Governo fascista terrà conto delle osservazioni fatte nei due rami del Parlamento e che risulterà una nuova grande benemeranza del Regime fascista perchè assicurerà ai nostri gloriosi comuni, che sono veramente i gangli vitali della Nazione, una vita prospera e gloriosa ed essi potranno così contribuire sempre più alla prosperità e all'avvenire della Nazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Berio.

BERIO. Onorevoli Senatori, la discussione è stata ampia ed elevata in questa sede, ed è stata anche più ampia nell'altro ramo del Parlamento. Si sono manifestati punti di vista molto diversi. Io non intendo abusare della vostra pazienza, data l'ora tarda e data l'impazienza del Senato di udire la parola del ministro.

Farò alcune brevi considerazioni; anzi, più precisamente, una dichiarazione di voto, che mi sembra spiegabile e giustificata, data la natura del disegno di legge, che è legge di delega.

Si tratta in sostanza di una legge di fiducia; e il Senato certamente l'approverà; ma, dati i risultati della discussione, io domando: quali saranno poi, dopo che questa legge sarà stata approvata i criteri che prevarranno? Il Governo ha presentato un elaborato progetto, che è opera preziosa di una Commissione di competenti; ma il Governo non ha dichiarato di farlo suo, l'ha presentato unicamente perchè serva di base alla discussione. Qui si sono manifestate opinioni diverse. Oggi, per esempio, ho

udito il discorso del senatore Corbino. Mi sembra, dopo le grandi lodi tributate alla Commissione, che egli fosse favorevole al progetto, ma ho compreso dal seguito del suo discorso che per lo meno è per la sospensiva. Mi è sembrato invece che il senatore Broccardi non sia sostanzialmente contrario alla riforma, pure facendo riserve e osservazioni. Ho letto la relazione dotta e diligentissima dell'on. relatore Mayer, che è per il rifacimento del progetto. Quindi io dico: quali saranno, in tanto contrasto di idee, le direttive che si dovranno seguire? Quale sarà la sorte del progetto presentato dal Governo?

Ho preso la parola unicamente per esprimere brevemente il mio pensiero al riguardo, perchè io credo doveroso che ognuno assuma la propria responsabilità.

Al progetto della Commissione sono stati fatti molti rilievi in questa sede e molti rilievi sono stati fatti nell'altro ramo del Parlamento ed anche fuori delle aule parlamentari; ed io me ne rendo perfettamente conto, perchè questa è una legge di imposta, e le leggi di imposta non sono mai simpatiche: è spiegabile, legittimo, umano che si tenti, finchè o possibile, di evitare aggravi ai contribuenti.

Ma io dico: le obiezioni che sono state fatte, sono sicuramente fondate? Non scendo a dettagli, anche perchè l'ora è tarda; ragiono di impressioni, ed anche le impressioni hanno, secondo me, la loro importanza ed il loro valore quando sono il risultato di un'ampia discussione, come si è fatta, del complesso problema.

Credo di poter raggruppare tutti i rilievi e tutte le osservazioni in tre categorie.

Un primo gruppo di rilievi comprende quelli che si riferiscono ai dati, alle cifre, sulle quali si è basata la Commissione per formulare le sue proposte. Quale è il fabbisogno dei comuni e delle provincie? Quali saranno i risultati finanziari, attuandosi il progetto della Commissione? Quali gli aggravi, quali gli sgravi? Già ieri, con la sua grande autorità e competenza, il collega Pironti vi ha dimostrato, con le cifre alla mano e con l'analisi del progetto, che i rilievi fatti non sono fondati. D'altra parte, i dati statistici, sui quali si è basata la Commissione, sono il risultato di una rigorosa analisi compiuta da una Commissione di com-

petenti, la quale si è servita di organi specializzati, e ha avuto a sua disposizione tutto il materiale, tutti i mezzi che può fornire un'amministrazione, che ha l'organizzazione, l'attrezzatura, e l'esperienza del Ministero delle finanze.

Quindi io dico, tenuto anche delle osservazioni fatte dal presidente della Commissione on. Pironti, che su questo primo punto, ossia sul punto riguardante l'esattezza globale ed approssimativa dei dati, sui quali si è fondata la Commissione, si possa ritenere in massima che questi dati siano esatti.

Vengo alla seconda categoria di osservazioni, che chiamerò *contrastanti*, perchè dipendenti da punti di vista diversi. Vi è il punto di vista dei provinciali, di coloro, cioè, che si interessano particolarmente dell'amministrazione delle provincie; vi è il punto di vista dei comunali, di coloro cioè che si interessano dell'amministrazione dei comuni; vi è il punto di vista di coloro che difendono la proprietà fondiaria nell'interesse dell'agricoltura; quello di coloro che difendono la proprietà edilizia. Ora tutte queste osservazioni e questi rilievi sono in sé anche apprezzabilissimi, ma, come tutti i punti di vista, sono unilaterali.

La Commissione li ha vagliati certamente e ha potuto valutare tutti gli interessi, che, per essere contrastanti, finiscono per elidersi; ha visto sicuramente le difficoltà ed ha potuto ispirarsi a criteri di obiettività. Ecco perchè, tutto valutato, finisco per preferire, anche per questa parte, i criteri della Commissione.

V'è finalmente una terza categoria di rilievi; quelli coordinati e decisivi in senso contrario al progetto, e che porterebbero senz'altro alla sua reiezione. E mi pare che questo sia il concetto che è prevalso nella Commissione, se devo giudicare dalla magnifica e dotta relazione del senatore Mayer, il quale, dopo un'ampia illustrazione dei suoi punti di vista, finisce per accennare all'ipotesi di un completo rifacimento del progetto. Ma questi rilievi, certo apprezzabili, hanno il difetto fondamentale di essere negativi. Distruggono, ma non ricostruiscono.

Che cosa si dovrà sostituire al progetto della Commissione, che è organico e completo in tutti i particolari?

Si risponderà che non occorre sostituire niente,

perchè è meglio non far niente, e mantenere le cose nello stato attuale.

E mi sembra che questo sia il concetto dominante nel discorso che ha fatto oggi in Senato l'on. Corbino, il quale ha fatto appello al paragone del malato, che deve, per un certo tempo, essere lasciato tranquillo.

Dico francamente che non posso associarmi a questa conclusione, poichè io credo che non solo vi sia la necessità, ma, entro certi limiti, che vi sia una necessità urgente di fare.

Basta aver contatto colle amministrazioni comunali e provinciali per convincersi che esse si trovano in grave disagio. Le cifre sono eloquenti; nè mi sembra necessario un lungo discorso su questo punto. Ricordo un esempio, a cui accennava ieri anche l'on. Vicini.

Le provincie, faticosamente, costruiscono dei bilanci in pareggio, e talvolta il pareggio è apparente. Come fanno? Prima di tutto portano a cifre iperboliche le sovraimposte. È vero che v'è una legge del 1923, che bloccò la sovraimposta nelle aliquote stabilite per il 1922; ma siccome quella legge stabilì che, in caso di necessità, le provincie potessero essere autorizzate a superare quel limite, quasi tutte le provincie hanno dimostrato la loro brava necessità, ed hanno ottenuto la facoltà di superare il blocco del 1922. C'è anche una legge successiva, la quale ha stabilito un secondo limite; ma siccome anche questa legge ha soggiunto che le provincie, in caso di necessità, possono essere autorizzate a superare il nuovo limite, quasi tutte le provincie sono riuscite ad ottenere anche questa autorizzazione.

Questa è la situazione; ma v'è di peggio. Le provincie, per arrivare al pareggio contabile, trovandosi spesso di fronte ad un *deficit* notevole, calcolano di ottenere dalla tassa scambi quel tanto che occorre per colmare il *deficit*. Ma la tassa scambi, che è distribuita da una Commissione ministeriale, dà quello che può. Invece della somma valutata, se ne ottiene una assai minore, ed allora il disavanzo di un anno va ad accrescersi a quello degli anni successivi.

Ora se questa è la situazione, (la quale risulta anche dalle cifre raccolte dalla Commissione) delle provincie, che si trovano in condizioni di minore disagio, io domando al senatore Corbino se è possibile non fare niente, non

provvedere e lasciare che questa condizione di disagio vada sempre più aggravandosi.

Vi sarebbe bensì un altro rimedio radicale, quello, cioè, di limitare la riforma alla parte tecnica, per dare a questa legislazione un assetto più organico, però senza aggravari per i contribuenti, salvo a venire in aiuto dei comuni e delle provincie con riduzione di spese.

Sorge così la *vexata quaestio* delle economie. Orbene fin dai miei più giovani anni ho sempre sentito predicare l'economia allo Stato, alle provincie ed ai comuni; ma nonostante tutti i moniti, i bilanci dello Stato, delle provincie e dei comuni sono sempre aumentati. Con ciò non escludo che si possano fare molte cose e che molti risultati si possano ottenere con la riduzione delle spese. Lo stesso Governo si è messo per questa strada, ed ha dato il buon esempio con la riduzione e la sospensione delle opere pubbliche. C'è da sperare che anche gli amministratori degli enti locali seguiranno questo esempio ed obbediranno all'autorevole monito del Capo del Governo. Ma non facciamoci l'illusione che con le sole economie si possa arrivare alla sistemazione delle finanze degli enti locali. Per poter raggiungere questo risultato, bisognerebbe portare tale una falciatura ai servizi pubblici che molti di essi rimarrebbero paralizzati, e ciò sarebbe pericolo, perchè converrebbe vedere se le conseguenze a danno della pubblica economia di forti riduzioni di servizi e di opere, non siano più gravose, anche per il gettito delle imposte, delle spese medesime.

Il problema delle economie, a grande stile, è piuttosto problema politico, equivalendo all'altro problema se debbano essere ridotte le funzioni dello Stato e degli altri enti. Ma ciò è contrario alla tendenza dei tempi e alla stessa politica del Fascismo, che considera lo Stato come organo propulsore e integratore di tutte le attività, anche economiche.

Ripeto che con ciò non si esclude che si debba fare un'amministrazione parsimoniosa; ma ciò non basta a risolvere la questione finanziaria degli enti locali, che oggi si presenta alla ribalta.

Dico pertanto che se qualche cosa bisogna fare, perchè le amministrazioni locali si trovano in condizioni di grave disagio e se il risultato non si può raggiungere con le sole economie, che cosa resta da fare? Ebbene, formulo il mio

pensiero al riguardo nel seguente modo. Io penso che la Commissione dei diciotto, dapprima, ed il Governo di poi, dovranno trar partito dalle critiche e dalle osservazioni fatte nel corso di questa discussione per apportare al progetto emendamenti, miglioramenti e semplificazioni ed anche attenuazioni di aggravii; ma il progetto, nelle sue linee fondamentali, deve essere mantenuto e dovrà costituire la direttiva della futura riforma.

Mentre ho la parola, vorrei fare un'osservazione sul progetto, o quanto meno una raccomandazione, sulla quale richiamo l'attenzione del Governo. La Commissione, naturalmente, non ha potuto adottare il sistema della imposta unica o di poche imposte, ed ha mantenuto un sistema di specializzazione delle imposte, pur avendo operato la soppressione di molti piccoli tributi; e ha fatto benissimo.

In questa sua riforma la Commissione ha dato un grande sviluppo alla imposta sul valore locativo. Ora io dico francamente che sono contrario all'estensione di questa imposta. Essa non risponde al principio della giustizia tributaria, perchè è un'imposta indiziaria, fondata sopra un solo indizio, che è di solito fallace; ed è anche contraria alla politica demografica.

Nel passato fu largamente applicata dai comuni un'altra imposta, che era perfettamente logica: la tassa di famiglia, che aveva le vere caratteristiche della globale. Essa è stata soppressa per il cattivo uso che se ne è fatto da alcuni comuni in altri tempi. Siccome l'imposta era deliberata dalle amministrazioni comunali, succedeva non di rado, specie con l'avvento dei partiti estremi, che l'imposta diventasse una arma di persecuzione personale ed uno strumento di politica demagogica: il che non sarebbe avvenuto, se la tassa di famiglia fosse stata applicata dallo Stato.

Io mi permetto di fare una raccomandazione. La finanza locale è connessa con la finanza dello Stato. Noi oggi abbiamo nella finanza statale una imposta che ha qualche lontana analogia con la vera e propria imposta globale: l'imposta complementare sul reddito. Dico subito che non vengo a proporre inasprimenti, ma affermo che la imposta complementare sul reddito non risponde al suo scopo. Essa colpisce il coacervo dei redditi accertati; per cui è un aggravio per

la proprietà fondiaria, che non può sfuggire, mentre lascia sfuggire la ricchezza mobiliare, non soggetta a imposta di ricchezza mobile. Ritengo che si dovrebbe dare a questa imposta un assetto più equo con carattere indiziario. Allora, abbandonando l'idea della addizionale sulla complementare, riducendo o abbandonando la tassa sul valore locativo, si potrebbe dare ai comuni una parte della imposta complementare. Non so se questo riassetto della complementare si possa sperare in un avvenire prossimo. È però mio convincimento profondo che l'imposta complementare, così come è, non sia equa, perchè voi trovate aggravato il proprietario fondiario, mentre colui, in ipotesi, che vive lautamente con soli titoli, specie al portatore, facilmente sfugge all'imposta, per la quasi impossibilità dell'accertamento.

È mio profondo convincimento che si dovrebbe provvedere: nè intendo con ciò proporre inasprimenti; ma soltanto una equa ripartizione del carico, devò anzi soggiungere che la complementare, così come è oggi congegnata, finisce, per il contribuente onesto, per essere più gravosa di una vera imposta globale, anche a base indiziaria, nella quale la valutazione complessiva del reddito può essere fatta con equità.

Comunque, se un'immediata riforma non sarà fatta, o non potrà essere fatta, insisterei perchè frattanto sia riveduto il progetto della Commissione per la parte relativa all'imposta sul valore locativo, specie per le classi meno abbienti, attenuando le aliquote.

Ringrazio per l'attenzione, con cui il Senato si è compiaciuto ascoltare queste mie brevi osservazioni; nè altro aggiungo.

Conchiudo che darò il mio voto favorevole al disegno di legge, e che a questo voto intendo dare il significato che la riforma si debba fare, e che si debba attuare, con gli opportuni emendamenti, sulla base del progetto della Commissione ministeriale.

Il Fascismo ha vinto battaglie più difficili. Il Fascismo, che ha innovato in tutte le manifestazioni della vita nazionale, e, con spirito rivoluzionario e vivificatore, ha rifatto tutta la legislazione, saprà certamente condurre in porto anche questa riforma, vivamente attesa da tutti gli amministratori delle provincie e

dei comuni, che chiedono giustamente, e con giusta impazienza, di essere tolti dallo stato d'incertezza e di difficoltà, in cui si dibattono, e di essere messi in grado di conciliare gli interessi dei contribuenti con le esigenze dei pubblici servizi. (*Applausi, congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

GRANDI, *ministro degli affari esteri*. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà:

GRANDI, *ministro degli affari esteri*. Ho
l'onore di presentare al Senato il seguente
disegno di legge:

Approvazione della clausola facoltativa
di cui all'articolo 36 dello Statuto della Corte
permanente di giustizia internazionale adot-
tata dall'Italia con dichiarazione 9 settembre
1929.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mi-
nistro degli affari esteri della presentazione di
questo disegno di legge, che seguirà il corso
stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
senatore Guaccero.

GUACCERO. Onorevoli senatori, la neces-
sità sentita dal Governo « urgente ed assoluta »
di sopprimere le cinte daziarie dei comuni
chiusi e di abolire — per tutti i comuni indi-
stintamente — i dazi interni di consumo, sostituen-
doli con altre imposte di consumo, di che
il Regio decreto-legge 20 marzo 1930, costi-
tuisce — per quanto si riferisce alla soppres-
sione delle opprimenti « barriere » — un prov-
vedimento legislativo encomiabile, lungamente
atteso e degno di un Governo civile, fu ap-
preso dalle popolazioni con un senso di vero
« sollievo », e riscosse generali consensi e gra-
titudine.

Le poche voci però destinate a sostenere
da sole, e quindi col maggiore inasprimento,
il gravame tributario, non tutte furono felici-
mente preseelte, con quei criteri cioè di pon-
derata equità e saggezza, che emergono abi-
tuali nella legislazione fascista. E mi riferisco

alla dura e sproporzionata imposta sul vino,
che sorpassando il costo stesso della merce,
concorre malauguratamente a stabilizzare e
perpetuare l'attuale crisi impressionante, do-
vuta essenzialmente al mancato consumo del
prodotto, per il prezzo troppo alto con cui vien
venduto al consumatore, mentre i produttori
son costretti a cederlo al commercio a prezzo
bassissimo e di sottocosto.

Nè è ora il caso, onorevoli senatori, di ricor-
dare tutta l'importanza della viticoltura,
nei riguardi della economia nazionale, e dal
punto di vista sociale, quando si pensi che
detta cultura è in molte località insostituibile,
e dà lavoro e sostentamento giornaliero alle
famiglie di milioni di lavoratori.

E la crisi vinicola attuale (che si va sempre
più aggravando) unita a quella di altri pro-
dotti del suolo, e specialmente dell'olio di ulive,
ha condotto sull'orlo del fallimento buona parte
dell'economia agraria della Nazione; crisi, ba-
date, che è perfettamente sanabile dagli or-
gani centrali competenti, e che non si deve
attribuire un gran che alle condizioni del mer-
cato internazionale, e tanto meno ai nostri
eroici agricoltori, a questi buoni, fedeli e sobri
cittadini, che nel diuturno lavoro proficuo
vivono la vita semplice dei campi, e che co-
stituiscono la maggiore riserva, e la più sana,
della Nazione.

Onorevoli senatori, non voglio prolungarmi
su questo increscioso argomento: sarebbe forse
inopportuno, potendo dare adito a specula-
zioni disfattistiche da parte dei nostri avver-
sari. Sento soltanto il dovere di richiamare
tutta l'attenzione del Governo, e per esso, del-
l'onorevole ministro delle finanze, che mi ri-
sulta essersi già dato conto di una questione
così delicata, a che voglia sollecitamente prov-
vedere a ridurre al minimo — almeno per un
certo numero di anni — le tariffe della impo-
sta di consumo sul vino, da parte dei comuni,
nonchè le addizionali governative.

Onorevole ministro, gli agricoltori italiani
attendono da Vostra Eccellenza una parola di
affidamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
senatore Mazzocco.

MAZZOCOLO. Onorevoli colleghi, l'oppor-
tunissimo discorso del collega Berio mi ha
suggerita l'idea di prendere la parola per fare

alcune osservazioni di ordine meramente pratico. Sarò brevissimo, perchè mi rendo ragione dell'ora e delle esigenze dei lavori del Senato, e mi limiterò a parlare dell'imposta sui consumi, dell'imposta sul valore locativo e dei reclami in materia di tributi locali.

Parliamo prima dell'imposta sui consumi. Tutto il Paese ha salutato con plauso l'abolizione delle barriere daziarie che ricordavano il medio evo, e tutti hanno lodato molto l'iniziativa del Governo di limitare a poche merci di largo smercio l'imposta sui comuni, perchè effettivamente i comuni abusavano della illimitata facoltà di tassare: si son viste tassate perfino le verdure fresche. Invece l'attuale imposta si è limitata a pochi generi di largo consumo, di molto valore e di facile accertamento, poichè la macellazione dà la misura dell'imposta sulla carne, il computo metrico dà la misura dell'imposta sui materiali da costruzione, le officine di produzione dell'energia elettrica dànno la misura dell'imposta sull'energia elettrica; e sulle bevande gassose e le acque minerali è dato l'abbonamento. I comuni non hanno bisogno di ricorrere ad agenti per gli accertamenti, nè debbono subire molte spese per questo oggetto. Però è fuori dubbio che la applicazione del nuovo regime dell'imposta sui consumi ha ridotto in moltissimi comuni a meno della metà il reddito che prima si aveva dal dazio consumo. E poichè l'on. Broccardi ha citato un grande comune, io citerò un comune medio, nel quale il canone daziario dovuto dall'appaltatore era di 1 milione e 45 mila lire all'anno: mentre attualmente in questo comune il provento settimanale è di 7 o 8 mila lire, vale a dire 400 mila lire all'anno. Evidentemente il comune ha perduto molto. Il Governo provvederà con sussidi integratori, finora concessi con molta parsimonia. Ma forse potrebbe farsi a meno di ricorrere a questi sussidi. Io credo che sarebbe possibile trovare altre merci, le quali siano di largo consumo e anche di un notevole valore e che potrebbero essere oggetto della imposta sui consumi; per esempio le stoffe, i tessuti, le profumerie, le chincaglierie, le macchine, i mobili di un certo valore, i formaggi fermentati ecc. Sono tutte merci sulle quali è facilmente accertabile la imposta sui consumi mediante gli spogli dei registri ferroviari portuali e doganali; e ciò arrecherebbe un'immenso vantaggio alle finanze comunali.

Un altro punto che dà motivo a discutere circa il nuovo regime dell'imposta sui consumi è quello che riguarda il vino. Nel Paese vi è una crisi di sopra produzione, che si trasforma in un prezzo poco remunerativo per i produttori. Il Governo giustamente si è preoccupato del disagio in cui si trovavano le classi agricole ed ha già ridotto l'imposta sul vino: è da pensare tuttavia che qualche ulteriore riduzione possa essere desiderabile avvegnachè il consumo del vino effettivamente si è molto limitato, sia a cagione della propaganda igienica, che consiglia la moderazione nell'uso delle bevande spiritose, sia per la istituzione del dopo-lavoro e la diffusione dei campi sportivi, i quali distraggono gli operai dalla taverna. Inoltre è anche limitata l'esportazione, sia perchè vi sono molti territori, in Europa e fuori, nuovamente assoggettati a cultura vinicola; sia per il regime secco introdotto negli Stati Uniti; tutte ragioni per le quali l'esportazione del vino è assai ridotta. Quindi sarebbe desiderabile che, come ho detto, venisse limitata ancora ulteriormente la misura dell'imposta sulle vivande vinose. Ma a proposito della riscossione della tassa sul vino, ho da fare un altro rilievo, ed è questo; che mentre, nelle 6 categorie di generi su cui è permessa l'imposta del consumo, 5 sono di facile accertamento, invece per accertare l'imposta sul vino s'incontrano difficoltà grandissime e spese non poche. La media dell'aggio stabilito con i nuovi appaltatori dell'imposta sui consumi, oscilla dal 20 al 25 %. Se non ci fosse la necessità di accertare con mezzi costosi e molteplici il consumo del vino, l'aggio potrebbe essere ridotto a meno della metà. Io credo che sarebbe opportuno studiare un mezzo con il quale, come si è fatto con le bevande gassose e con le acque minerali, anche per il vino venisse adottato il sistema dell'abbonamento obbligatorio, e fosse reso obbligatorio per i produttori la denuncia dei loro prodotti, in modo di poter controllare la quantità di vino rimasta invenduta e quella smerciata, per accertare l'esattezza delle denunce dei negozianti e degli appaltatori. È una proposta che non incontrerà il favore popolare, ma credo sia indispensabile (e questo lo dico anche per suggerimento di tecnici esperti) accertare l'integrale prodotto della vendemmia, la quale, in gran parte, sfugge all'accertamento fiscale.

Vorrei dire ancora due parole a proposito del valore locativo.

Nella sua origine il valore locativo rappresentava una imposta suntuaria; oggi invece è diventata una imposta sul reddito, di carattere presuntivo, in quanto che la entità della pigione sarebbe l'indice della ricchezza generale del contribuente: indice fallace, come è stato notato dal senatore Broccardi, perchè accade questo, che l'imposta colpisce leggermente il ricco, che spende nell'affitto reale o presunto una centesima parte del proprio reddito, mentre colpisce gravemente il padre di famiglia, che avendo una numerosa figliolanza o non riuscendo a trovare un appartamento a miti condizioni, è obbligato a spendere per l'affitto di casa la terza o la quarta parte del suo reddito.

È dunque una imposta poco giusta; ed è pure da osservare che l'unica giustificazione di questa imposta, così come era stata enunciata dall'onorevole ministro delle finanze, proponendola in sostituzione dell'imposta di famiglia, è che essa aveva una base più sicura di accertamento. Questo giustissimo concetto, che era in programma, non è stato esattamente seguito dalla Commissione compilatrice del progetto, perchè con l'articolo 108, di cui vi ha parlato testè il senatore Broccardi, si è snaturato il carattere analitico e reale dell'imposta sul valore locativo, perchè si è stabilito si possa prendere per base il reddito presuntivo che, prescindendo dal contratto di affitto, abbia creduto opportuno stabilire l'ufficio erariale agli effetti dell'accertamento sull'imposta fabbricati. Mi pare quindi plausibile la proposta, già fatta, di cercare una combinazione per la quale, o ripristinando l'imposta di famiglia, o abbinando e combinando l'imposta del valore locativo, con una addizionale complementare, sia possibile tassare tutti i redditi nella loro integrità, piuttosto che con il mezzo fallace del valore locativo, che ha l'inconveniente di colpire anche i redditi sugli esercizi, duplicando così l'imposta sull'industria.

Ancora due parole a proposito del contenzioso per le imposte locali.

Attualmente vi sono due gradi di gravami amministrativi: la Commissione comunale e la Giunta provinciale amministrativa, dopo la quale non è ammesso altro ricorso ammini-

strativo. Nel progetto i due gradi di ricorso amministrativi vengono moltiplicati e portati a tre, od anche a quattro: la Commissione comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Commissione centrale dei tributi locali, la quale giudica anche nel merito, ed il Consiglio di Stato per questioni di legittimità. Dopo di ciò si comincia da capo, si va in tribunale con la possibilità di altri cinque gradi di giudizi. Insomma sono possibili fino nove gradi di giudizio, con questa aggravante, che nei termini del progetto vi è una frase alquanto oscura. Ivi si dice che per tutte le controversie relative alla applicazione dell'imposta si ricorre al tribunale, non già, come è detto nelle leggi attualmente vigenti, per le sole questioni di applicazione di legge, bensì per l'applicazione *dell'imposta*; ora poichè questa applicazione comporta un giudizio di diritto ed anche un giudizio di fatto, è molto dubbio se questo ricorso giudiziario non venga ad estendersi anche all'estimazione del reddito, la qual cosa sarebbe veramente enorme. Anche prescindendo da ciò, trovo che rendere possibile al contribuente ed obbligare il comune a seguire il contribuente per tre, o quattro gradi di giurisdizione amministrativa e per cinque gradi di giurisdizione giudiziaria, significhi imporre ai comuni un onere grave, nel caso di soccumbenza, perchè se il contribuente ricorre, incontra una spesa che in fondo è per esso volontaria, per il comune invece questa spesa è obbligatoria, perchè egli ha l'obbligo di difendere le sue finanze. Inoltre il comune ha il rischio che, protraendosi la lite per 7 od 8 anni, accada che, quando il contribuente vinca la lite, il comune stesso debba pagare, oltre che le spese giudiziarie, pure le 7 od 8 annualità della imposta riscossa. La qual cosa mi sembra doversi evitare col ridurre al minimo possibile i gradi di giurisdizione contenziosa.

Una osservazione sulle spese. Si è insistito molto nel dire che esse debbano limitarsi, e che debbano proibirsi assolutamente le spese facoltative quando il comune abbia oltrepassato i limiti delle sovrimposte. Però gli enti pubblici hanno finalità da raggiungere le quali non possono contenersi nei limiti assoluti del pareggio tra le entrate e le spese; essi hanno compiti di utilità pubblica che non possono

trascurare. Vi sono inoltre delle spese facoltative che hanno un'importanza sociale e che in fondo portano all'ente stesso un'utilità finanziaria e fruttano più di quell'onere che la spesa stessa porta nel bilancio. Supponiamo che nel comune vi sia larga produzione di uva; l'istituzione di cantine sperimentali, che conduca quest'uva a un tipo di vino esportabile e commerciabile su larga scala, rappresenterà una ricchezza per la popolazione ed una utilità finanziaria per il comune, e ciò anche se per essa si incontrerà una forte spesa facoltativa. Credo che sarebbe opportuno dunque sostituire al concetto della proibizione delle spese facoltative l'altro concetto della proibizione delle spese inutili, e giudice dell'utilità delle spese è l'autorità tutoria.

Non aggiungo altro; esprimo il voto che come per la finanza statale fu raggiunto il risanamento per merito del Regime, così anche per i comuni e le provincie si possa giungere presto ad una finanza forte. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Desidererei sapere dall'onorevole relatore se il voto espresso dalla Commissione al termine della sua relazione, e precisamente a pagina 16, abbia carattere di un ordine del giorno ovvero di una semplice raccomandazione.

MAYER, relatore. Si tratta di una semplice raccomandazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mayer.

MAYER, relatore. Poche parole, onorevoli colleghi. Nella legittima difesa dell'opera compiuta dalla Commissione dei funzionari esperti, il senatore Pironti che, come ben disse il collega Corbino, tutti apprezziamo per l'alta competenza amministrativa, si è riferito ad un punto della mia relazione là dove io dico che «l'importanza e la natura della discussione parlamentare e le stesse dichiarazioni dell'onorevole ministro hanno condotto a delineare per la Commissione parlamentare un lavoro che va oltre il semplice parere, per diventare la collaborazione ad una revisione del progetto che può condurre ad un completo rifacimento». E il senatore Pironti a tale proposito ha rammentato che, quando Giosuè Carducci pubblicò il suo aureo sonetto *Il Bove*, un professore scrisse un opuscolo dimostrando che

quel sonetto si sarebbe potuto fare in tanti modi diversi.

Mi pare, caro ed egregio collega Pironti, che il paragone non calzi.

Non è un professore presuntuoso a ritenere che il lavoro (certo coscienzioso) preparato dalla Commissione sia da rifare.

Vediamo. L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato il 13 giugno alla Camera dei deputati: «il Governo si è astenuto e si astiene dal far proprio lo studio presentato e dall'entrare nel merito del modo con cui le direttive del Governo sono state attuate attraverso i singoli articoli. Ciò, perchè noi abbiamo voluto e vogliamo lasciare la più ampia possibilità di critica e di discussione, perchè non vogliamo in alcun modo influire sulla libertà di giudizio dei vostri rappresentanti, che interpretando la volontà di questa Assemblea, saranno chiamati a collaborare col Governo nella compilazione del testo definitivo».

È il nuovo modo di far discutere le leggi tanto lodato oggi dall'onorevole Corbino.

Ed ha aggiunto ancora l'onorevole ministro delle finanze: «Non basta; è proposito del Governo che alla Commissione interparlamentare siano apprestati i maggiori elementi possibili per il migliore adempimento del suo compito. Ed è già tutto disposto perchè il poderoso lavoro, che la Camera dei deputati ha esaminato per prima, sia largamente distribuito ai prefetti e alle autorità tutorie, ai presidi delle provincie, a molti podestà di grandi, medi e piccoli comuni, alle gerarchie del partito, alle confederazioni generali, affinchè tutti quanti possano avere interesse nella soluzione del grave problema che investe interamente la nostra vita locale, possano fare sentire la loro voce presentando entro un breve termine le loro osservazioni, le loro critiche, le loro proposte».

«Per tal modo Commissione interparlamentare e Governo, procedendo in stretta e cordiale collaborazione e nel rendersi esecutori delle direttive approvate dal Parlamento, potranno tener conto, nel concretare il loro lavoro, anche della voce di tutti gli enti interessati».

Dopo questa revisione si può ritenere che il lavoro dei funzionari, così come è presen-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1930

tato, non subirà profonde modificazioni? Ma vi è di più.

Il collega Pironti ha letto certamente la discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento; hanno parlato 15 deputati e quasi tutti hanno mosso osservazioni e fatto riserve su l'uno o l'altro dei 284 articoli dello schema del disegno di legge.

E di nuovo mi riferisco a quanto dichiarò alla Camera l'onorevole Mosconi. Io consento appieno in questo suo ragionamento e così chiarisco anche la domanda che mi ha rivolto oggi il collega Corbino. « Noi tutti ben sappiamo — diceva il ministro Mosconi — come la vita economica della Nazione stia ora attraversando un periodo difficile a causa di una crisi mondiale che in altri Paesi, anche più ricchi del nostro, ha manifestazioni ben più dure e aspre che tra noi. In questo periodo, un dovere assoluto s'impone: quello di gravare il meno possibile la mano sul contribuente che porta già sulle spalle un fardello non lieve.

È proprio indispensabile — continuava il ministro Mosconi — richiedere ad esso contribuente un nuovo maggior sacrificio nell'indicata misura? O non è possibile, se non eliminare, ridurre almeno al minimo tale necessità, continuando ed anzi accentuando quella politica delle spese, rigida ed austera, che è contenuta nel monito severo indirizzato dal Duce agli amministratori locali, tanto più dovendosi ritenere che, in questo ultimo periodo, il monito abbia portato ulteriori frutti, riducendo le spese e quindi il fabbisogno? Ed è precisamente questo il momento — continuava il ministro — per affrontare anche e integralmente il problema certo importante del completamento della viabilità minore, col considerevole maggiore aggravio che ne deriverebbe? « Io credo — concludeva il ministro delle finanze — che la collaborazione fra Commissione interparlamentare e Governo dovrà particolarmente essere rivolta a questo lato del problema attraverso ad una revisione attenta del piano finanziario, la quale tenga conto anche (ciò che esulava dal compito degli esperti) delle ragioni di carattere politico-economico che impongono ora di evitare il più possibile l'aumento della pressione tributaria, salvo sempre i casi di suprema necessità dello Stato ».

Veda dunque, caro collega Pironti, che non è un professore, che non sono dei professori che criticano o vogliono rifare *Il Bove* di Giosuè Carducci. È Giosuè Carducci stesso (in questo caso il ministro delle finanze) che segnala la necessità di modificare il lavoro. (*ilarità*).

Gli onorevoli colleghi Celesia, Vicini Marco Arturo, Ricci Federico, Corbino, Broccardi, Berio, Guaccero e Mazzoccolo hanno portato nella discussione di ieri e di oggi il contributo dei loro studi e della loro esperienza. Le osservazioni da essi fatte saranno certamente prese in considerazione dal Governo e dalla Commissione parlamentare.

Il vostro relatore ha esposto il proprio pensiero nella sua relazione e non ha altro da aggiungere. (*Applausi*).

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli senatori, dato il carattere dei due progetti di legge sottoposti alla vostra approvazione, e dato lo svolgimento di questa discussione, io mi sono domandato se fosse proprio necessario che prendessi la parola, tanto più ora che il mio amico e collega senatore Mayer ha letto qui buona parte del discorso che giorni fa io feci alla Camera. Ma non posso tacermi, specialmente perchè ho dei doveri da compiere, quello anzitutto di rivolgere parole di vivo ringraziamento ed elogio ai due Uffici centrali che con tanta sollecitudine, nel breve tempo loro concesso, hanno esaminato i due progetti, che pur si riferiscono a materia così importante e complessa, ed in particolare ai due egregi relatori senatore Mayer e senatore Raineri, che anche in questa occasione hanno presentato delle relazioni veramente pregevoli ed esaurienti. Io desidero altresì rinnovare qui i miei sentimenti di gratitudine e di encomio alla Commissione di studio che ha presentato quel poderoso lavoro che tutti voi, onorevoli senatori, ben conoscete, e che è stato la base assai proficua della discussione svoltasi nei due rami del Parlamento, e costituirà pure la base dei lavori della Commissione interparlamentare; e specialmente mi associo alle parole di elogio rivolte al nostro egregio collega senatore Pironti, che con tanta

competenza ed autorità ha presieduto la Commissione di studio.

La discussione che si è svolta in quest'aula è veramente per il Governo ragione di vivissimo compiacimento, perchè anche in questa circostanza il Senato ha dato la dimostrazione di tutto l'interessamento profondo e competente che esso porta nell'esame dei problemi che maggiormente interessano la vita del Paese. Seguendo questa discussione alla Camera e al Senato, io mi sono venuto sempre più convincendo della bontà del sistema della procedura (come del resto ha riconosciuto l'onorevole senatore Corbino con la sua brillante parola) che il Governo ha adottato per questo disegno di legge. Certamente tutti siamo persuasi che una discussione particolareggiata, articolo per articolo, in una materia così complessa, che porta ad un progetto di quasi 300 articoli, non avrebbe condotto a risultati proficui, data la connessione che c'è tra articolo e articolo e la difficoltà di fare opera organica attraverso un esame sminuzzato per articoli. D'altra parte il richiedere in una materia così importante una delega pura e semplice avrebbe privato il Governo della possibilità di avere il prezioso contributo di una discussione vasta, non solo, ma anche particolareggiata. Ecco perchè abbiamo creduto opportuno di comunicare al Parlamento, insieme alla richiesta di delega, il lavoro che è stato preparato dalla Commissione di studio, il quale, anche se non raccoglie il favore di tutti specie in alcuni particolari, è, ciononostante, per certo meritevole della maggiore considerazione.

Non occorre che ripeta (lo ha detto testè attraverso le mie parole l'onorevole senatore Mayer) come non sia mio proposito di entrare nel merito della materia discussa, poichè il Governo intende lasciare alla Commissione interparlamentare, che insieme con esso collaborerà nella formazione del progetto definitivo, la maggiore libertà di apprezzamento e di giudizio. Nei limiti del possibile, dato il contrasto fra le tesi anche opposte sostenute, terremo il massimo conto delle osservazioni fatte, delle critiche manifestate e delle proposte avanzate; ed io sono sicuro che attraverso la collaborazione cordiale, stretta, efficace fra Commissione interparlamentare e Governo, noi condurremo in porto una ri-

forma che veramente risponderà alle esigenze dei nostri enti locali.

Ciò che può interessare il Senato è di conoscere quale sia negli intendimenti del Governo il programma dei prossimi lavori. Anzitutto posso informare che si stanno aggiornando i dati statistici relativi a questa materia, spingendo la raccolta di essi a tutti i bilanci del 1930. Ciò servirà a dare una visione ancora più completa e sicura di quello che è l'effettivo fabbisogno finanziario degli enti locali. Non solo, ma il lavoro della Commissione è stato già distribuito a tutti gli enti e a tutte le autorità da me indicati nel discorso alla Camera. Ed a questi enti, e a queste autorità, visto che la cosa è possibile, noi abbiamo testè prorogato a tutto il 31 luglio il termine per rispondere, in modo che essi avranno così larga possibilità di farci conoscere i loro pareri e le loro eventuali osservazioni. Raccolto così tutto il materiale opportuno, ritengo che al principio del prossimo autunno la Commissione interparlamentare, che sarà immediatamente costituita, potrà iniziare il suo periodo di lavoro.

Certamente questi lavori, per quanto fatti con la dovuta calma e ponderazione, richiederanno un tempo non eccessivo. D'altra parte è negli intendimenti del Governo di fare in modo che la nuova legge possa entrare in vigore non oltre il primo gennaio del 1932.

Vi sono non pochi comuni per i quali non è possibile continuare in una situazione così difficile e così precaria. Bisogna altresì considerare che la preparazione della esecuzione di questa legge richiederà presso le amministrazioni locali un congruo periodo di tempo. Quindi confido che la Commissione interparlamentare ed il Governo potranno terminare i loro lavori all'inizio della primavera prossima; in tal modo non potrà mancare agli enti locali il lasso di tempo necessario per preparare la entrata in vigore della legge.

Su questo punto non ho altro da aggiungere.

Quanto alla riforma daziaria, constato con compiacimento che essa in genere ha trovato la piena approvazione degli oratori, salvo le superstite nostalgiche simpatie dell'onorevole Ricci per le cadute cinte daziarie. Io credo che possa interessare il Senato avere qualche notizia più particolareggiata sui risultati che

dall'abbattimento delle barriere già si sono ottenuti, nel breve periodo trascorso dalla sua attuazione ad oggi.

Il piano della riforma fu stabilito in base a previsioni che possono così sintetizzarsi: aumento sensibile di provento, beninteso nel suo complesso, nei comuni già aperti, dipendente essenzialmente dalla ragguardevole estensione della materia imponibile nei rapporti delle bevande vinose ed alcoliche, in seguito all'abolizione dei limiti di minuta vendita; accentuata diminuzione, per ovvie e note ragioni, nei 193 comuni già chiusi, calcolata tra i 300 e i 400 milioni, che devono essere rifusi dallo Stato attraverso l'apposito fondo amministrato dalla Cassa depositi e prestiti e costituito dal provento dell'addizionale governativa. Gli effettivi dati, già acquisiti alla nostra amministrazione per questo primo periodo di applicazione della riforma dal 1° aprile al 15 giugno del 1930, danno fondato motivo a ritenere che le nostre previsioni finanziarie corrispondano alla realtà, anche tenuto conto delle mitigazioni apportate alle aliquote della imposta sul vino e della franchigia accordata all'aceto con successivo decreto-legge del 30 aprile scorso. Per i comuni già aperti non si posseggono ancora elementi precisi e generali di valutazione; ma per la gran massa di essi nessun dubbio può sussistere sull'incremento delle loro entrate in conseguenza della riforma. Ne offrono indice sicuro i dati che si sono potuti già raccogliere nei confronti di quei comuni capiluoghi di provincia, che applicavano i cessati dazi a regime aperto. Risulta infatti che negli stessi comuni le riscossioni conseguite dal 1° aprile in poi per addizionale governativa stanno in media nel rapporto di 1 a 1,40 con le riscossioni operate a detto titolo nel corrispondente periodo del 1929, mentre qualcuno ha raddoppiato ed anche triplicato queste riscossioni.

Le previsioni contemplavano un rapporto da 1 a 1,50.

Del resto i dati relativi al reddito delle imposte di consumo nei comuni già aperti sono, come accennavo, ancora molto sommari e parziali, perchè la larga applicazione del sistema di riscossione per abbonamento, implicante i pagamenti ratizzati a periodi anche abbastanza lunghi, e le necessarie revisioni di tutte

le convenzioni d'abbonamento non rendono possibile, prima che siano trascorsi alcuni mesi, farsi un esatto conto delle conseguenze della riforma su di essi. Tuttavia si può prevedere in via generale che la grande maggioranza dei comuni aperti che applicavano il dazio consumo a pochissime voci, si trova avvantaggiata dalla riforma. I pochi comuni aperti più importanti, che avevano gareggiato con quelli chiusi nello stabilire una tariffa carica di voci, risentono un certo danno dalla riforma, che potrà essere diminuito dalle autorizzazioni ad aumentare alcune aliquote, le quali possono essere concesse in base alle disposizioni aggiuntive del decreto del 30 aprile scorso. Si tratta, inoltre, di comuni i cui bilanci, data la loro importanza, hanno una certa elasticità.

In quanto ai comuni già chiusi giova ricordare che gli studi e le valutazioni preliminari, eseguite in base a diverse ipotesi, hanno sin dal principio indicata una perdita media complessiva dal 30 al 35 %, al massimo, percentuale che corrisponde alla preventiva somma di 400 milioni, da colmare colla ceduta addizionale governativa. Ora tale perdita media trova quasi esatta rispondenza nelle effettive riscossioni operate dai comuni stessi durante il mese di maggio, quando si aggiunga ad esse il reddito della imposta sull'energia elettrica, che, come è noto, viene a percepirsi nei comuni con un ritardo, dovuto alle modalità di accertamento, da uno a due mesi. Accenno al mese di maggio come termine di confronto, perchè è il primo periodo soggetto a rilevamenti statistici in cui si può considerare che le imposte di consumo abbiano assunto un regime regolare, non influenzato dalle tassazioni delle rimanenze all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti e da altre cause.

Relativamente all'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra, appare certo che il gettito destinato ad alimentare il fondo di integrazione raggiungerà per lo meno i 400 milioni annui. In conclusione può pertanto ritenersi con ogni fondamento che la preventivata perdita nei comuni già chiusi non sarà in ogni caso superata, essendo anzi probabile la sua riduzione, e che col provento dell'addizionale governativa sarà dato sopperire comunque a siffatta perdita.

La Commissione centrale per la finanza

locale, modificata nella sua composizione giusta l'articolo 14 del decreto 20 marzo 1930, tosto ch'è insediata sotto la presidenza del sottosegretario onorevole Casalini, mio valoroso collaboratore che con tanta intelligente passione si occupa di questa materia, ha tracciato il programma dei propri lavori e già si è pronunciata sopra quelle importanti questioni che era più urgente risolvere. Principalmente essa ha esaminato, esprimendo il suo parere, le domande presentate dai comuni già chiusi per la concessione di congrue anticipazioni sul fondo di integrazione, tenendo nel debito conto i dati raccolti dal Ministero relativamente alle riscossioni delle imposte di consumo. È stato pertanto possibile disporre, fin dai primi giorni del mese di maggio, l'assegnazione di un primo acconto a favore di 183 sopra i 193 comuni già chiusi, per un importo complessivo di lire 42.227.900; altre lire 27.781.300 sono state assegnate in prosieguo a titolo di secondo acconto; ed attualmente sono in corso le assegnazioni allo stesso titolo di circa altri 12 milioni, provvedendosi così al presunto fabbisogno di tutti i comuni già chiusi per il trimestre aprile-giugno 1930. L'opera della Commissione si è svolta perciò con tutta la desiderabile sollecitudine, senza incorrere negli inconvenienti che ieri l'onorevole Vicini mostrava di temere per il suo funzionamento. L'applicazione delle nuove imposte, sotto le continue e vigili cure dell'amministrazione, va sempre più soddisfacentemente assestandosi ed uniformandosi ai criteri posti a base del nuovo ordinamento. A tal proposito va rilevato che la riforma è venuta a toccare gli interessi di circa 8000 enti diversi uno dall'altro, e per esigenze e condizioni di vita, e per organizzazione delle relative gestioni, per modo che la riforma stessa non poteva non produrre in un primo tempo incertezze ed eccessività, che vanno gradatamente eliminandosi, mediante norme direttive di carattere generale, nonché mediante istruzioni particolari alle autorità locali.

È stata specialmente seguita con attenzione l'applicazione dell'imposta di consumo sul vino, dettandosi le norme interpretative più benevole per regolare adeguatamente la concessione delle esenzioni spettanti ai produttori nei molteplici aspetti sotto i quali si sono presentate

singole condizioni locali, nonché la concessione della esenzione pel vino destinato ad essere somministrato, in sovrappiù di mercede, ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli.

Nei confronti degli esercenti e commercianti è stata consentita, sia spontaneamente dai comuni, sia a seguito di apposite disposizioni impartite dalla Amministrazione, la più larga interpretazione delle norme intese a garantire la regolare applicazione della imposta, limitando al minimo indispensabile l'azione di vigilanza ed in particolare le apposizioni dei suggelli e contrassegni ai recipienti nei locali degli esercizi di minuta vendita, nell'attesa delle organiche disposizioni del nuovo regolamento generale, che potranno molto facilitare ed affrettare il pieno assestamento delle imposte di cui trattasi, anche perchè sarà dato di tener conto della esperienza già fatta in questo primo periodo.

Pure a tale intento gioverà molto l'apposito servizio di ispezione già in pieno funzionamento.

Gli ispettori delle imposte di consumo hanno testè compiuto il loro primo giro attraverso parecchi importanti centri nelle diverse regioni, ottemperando all'incarico loro precipuamente per ora assegnato di rilevare sopra luogo le eventuali difficoltà e gli inconvenienti verificatisi e raccogliere desideri e proposte degli interessati.

I rapporti presentati dagli stessi funzionari pervengono a constatazioni in complesso soddisfacenti.

Chè se qua e là interpretazioni errate, eccessive fiscalità ed esagerati formalismi sono stati riscontrati, non è men vero che non si è tardato da parte delle competenti autorità locali, e sulle conformi direttive della Amministrazione centrale, a porre in opera i mezzi più idonei per eliminarli, a seconda delle varie contingenze.

Prima di finire debbo una risposta ad una preghiera rivoltami dal senatore Guaccero a proposito dell'imposta di consumo sul vino. Il Governo ben conosce le difficili condizioni in cui versa questa industria, e se ne è già in vari modi preoccupato ed occupato. A questo proposito non posso che riferirmi a quanto ho già detto alla Camera dei deputati. Comunque desidero particolarmente insistere su di un punto principale di quel mio discorso, ripetendo cioè

che il Governo si riserva di esaminare in seguito, non prima però dell'autunno, e cioè dopo il raccolto, anche per non recare dannosi perturbamenti al mercato, se un ulteriore alleggerimento sarebbe allora divenuto possibile, tenendo beninteso conto anche della necessità dei bilanci comunali. Anzi, alla Camera, come l'onorevole Guaccero ha ricordato, il Governo ha accettato un ordine del giorno per la costituzione di una Commissione, la quale insieme al Governo abbia a studiare questo grave problema. E noi lo faremo con la miglior buona volontà, riconoscendo tutta la grande importanza che questa industria ha nell'economia nazionale, senza però dimenticare — e anche qui ripeto una frase già detta alla Camera — che questo problema non è del resto tanto fiscale, quanto industriale e commerciale, economico e sociale. Ed ho finito.

Onorevoli colleghi, abbattimento delle cinte daziarie e riassetto della finanza locale sono due problemi veramente poderosi, la cui soluzione, da tanti anni invocata, ben può costituire legittimo motivo di vanto e di orgoglio sia per il Governo, sia per il Parlamento. Essa è già in parte raggiunta, in parte prossima a raggiungersi, anche col contributo sempre validissimo ed autorevole di questa alta Assemblea.

Perciò il Governo è sicuro che ai disegni di legge che vi sono sottoposti non sarà per mancare l'ambito suggello della vostra approvazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti

in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca » (N. 555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca ».

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti-legge:

20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo;

30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo;

1° maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca.

Al Regio decreto 20 marzo 1930, n. 141, sono apportate le modificazioni seguenti:

all'articolo 10, 1° comma, alle parole: del 50 per cento nei comuni di 1ª classe, del 30 per cento nei comuni delle altre classi, sono sostituite le altre: fino al 50 per cento nei comuni di 1ª classe, fino al 30 per cento nei comuni delle altre classi.

Alla tariffa, la voce: strutto bianco, è sostituita dall'altra: lardo salato e strutto bianco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga dell'applicazione degli articoli 25 e 26 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, per il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale » (N. 556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'applicazione degli articoli 25 e 26 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, per il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

I provvedimenti di collocamento a riposo di autorità o di dispensa dal servizio, autorizzati dagli articoli 25 e 26 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, possono essere adottati dall'Amministrazione Coloniale, entro il termine di due mesi dall'andata in vigore della presente legge, in confronto di quei funzionari che non furono compresi nei provvedimenti di prima applicazione del detto decreto-legge, perchè in quel periodo di tempo figuravano non più in servizio presso la detta Amministrazione, quando peraltro sussistano le condizioni indicate nel decreto-legge medesimo.

La dispensa può essere disposta con provvedimenti individuali anche in eccedenza dell'aliquota stabilita nel predetto articolo 26 del decreto-legge medesima.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nel comune di Grosseto » (N. 564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripartizione

della sovrimposta provinciale sui terreni nel comune di Grosseto ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Ai soli effetti del riparto e della distribuzione della sovrimposta provinciale sarà tenuta a base, per il comune di Grosseto, dal 1° gennaio 1930, l'imposta erariale calcolata sugli estimi del vecchio catasto, quantunque nel predetto comune sia stato attivato il catasto nuovo in applicazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1276.

Quando però il nuovo catasto sarà attivato agli effetti tributari in tutti i comuni della provincia di Grosseto, la sovrimposta provinciale sarà distribuita in base all'imposta erariale risultante dall'applicazione della nuova rendita censuaria.

Fra i singoli possessori del comune, la sovrimposta provinciale si ripartirà sulla base della nuova rendita inscritta sui ruoli dell'anno al quale la sovrimposta si riferisce.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del Consorzio zolfifero siciliano » (N. 545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del Consorzio zolfifero siciliano ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo stampato N. 545.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana costituito con la legge 15 luglio

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1930

1906, n. 333, prorogato col decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito in legge per effetto della legge 18 marzo 1926, numero 562, è prorogato fino al 31 luglio 1940.

Organi del Consorzio sono: il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e il direttore generale.

(Approvato).

Art. 2.

Il Comitato dei delegati è costituito:

a) da quattro membri scelti dal ministro delle corporazioni tra persone esperte nell'industria e nel commercio degli zolfi;

b) da venti membri eletti dai consorziati fra i concessionari e gli esercenti delle zolfare di Sicilia.

La nomina dei membri di cui alla lettera b) deve essere ratificata dal ministro delle corporazioni.

Il presidente del Comitato dei delegati è scelto dal Comitato stesso nel proprio seno e la sua nomina deve essere ratificata dal ministro predetto.

(Approvato).

Art. 3.

Il Comitato dei delegati dura in carica cinque anni, e i suoi membri possono essere rinominati o rieletti.

(Approvato).

Art. 4.

Per la scelta dei delegati elettivi tutti i consorziati hanno un voto per ogni dieci tonnellate consegnate al Consorzio per la vendita nell'esercizio precedente a quello in cui viene pubblicata la lista dei consorziati, aventi diritto al voto, e ciò fino a 1000 tonnellate; le frazioni di 10 tonnellate non sono calcolate.

I consorziati che abbiano consegnato come sopra al Consorzio più di 1000 tonnellate, avranno inoltre sulla quantità superante il predetto limite, un voto per ogni 25 tonnellate: le frazioni di 25 tonnellate non sono calcolate.

Le norme per le elezioni e per il funzionamento del Comitato dei delegati saranno sta-

bilitate con decreto Reale promosso dal ministro delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 5.

Spetta al Comitato dei delegati:

1° fissare le direttive generali da seguire nel funzionamento e nella amministrazione del Consorzio;

2° discutere, approvare e modificare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

3° scegliere nel proprio seno cinque fra i componenti il Consiglio d'amministrazione a norma del successivo art. 6;

4° determinare le norme per le eventuali vendite a prezzi speciali ed a consegne poliennali;

5° deliberare sulle intese di qualsiasi genere che possano concludersi dal Consorzio all'interno ed all'estero.

(Approvato).

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di sei membri, oltre il presidente, dei quali uno nominato dal ministro delle corporazioni tra i membri del Comitato dei delegati, di cui alla lettera a) dell'art. 2, e cinque scelti dal Comitato dei delegati nel proprio seno fra i membri di cui alla lettera b) del medesimo articolo.

Il presidente del Comitato dei delegati è anche presidente del Consiglio di amministrazione.

I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Quando per dimissioni od altre cause venga a mancare un componente elettivo, il Consiglio nomina il surrogante, il quale dura in carica fino alla prossima adunanza del Comitato dei delegati.

Non possono coprire la carica di consigliere d'amministrazione del Consorzio i membri delle due Camere legislative, coloro che esercitano direttamente o indirettamente il commercio d'esportazione degli zolfi e gli stipendiati dell'Istituto.

(Approvato).

Art. 7.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio d'amministrazione.

La nomina deve essere ratificata con decreto del ministro delle corporazioni di concerto col ministro delle finanze.

La nomina si intende fatta per la durata di cinque anni.

Il direttore generale potrà però essere revocato in ogni tempo, quando risulti che egli abbia trasgredito alle leggi e ai regolamenti del Consorzio, o compiuto atti che possano ledere gli interessi del Consorzio o che siano in contrasto con le direttive del Governo Nazionale.

La revoca è fatta per decreto del ministro delle corporazioni, di concerto col ministro delle finanze.

In ogni caso al direttore generale debbono essere comunicati per iscritto gli addebiti mossigli, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro un termine prefisso.

(Approvato).

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione:

a) attua le direttive segnate dal Comitato dei delegati e ne esegue le deliberazioni;

b) determina i prezzi di vendita degli zolfi.

Nei casi d'urgenza tale determinazione sarà fatta dal presidente, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza;

c) in casi d'urgenza può sostituirsi al Comitato dei delegati per quanto si attiene alle materie di cui ai numeri 4 e 5 del precedente articolo 5, salvo ratifica da parte del Comitato stesso nella sua prima adunanza;

d) forma i regolamenti interni per il funzionamento dei diversi servizi dell'Azienda e l'organico dell'impiegati, provvedendo altresì alla nomina e alla revoca degli stessi;

e) compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ogni esercizio e li presenta con la relazione illustrativa al Comitato dei delegati;

f) sorveglia l'andamento generale della Azienda consorziale;

g) delibera sulle transazioni e sulle liti da sostenere e promuovere.

(Approvato).

Art. 9.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è il legale rappresentante del Consorzio di fronte ai terzi, dirige l'amministrazione dell'Ente, convoca e presiede le adunanze.

(Approvato).

Art. 10.

Il direttore generale è il capo di tutti i servizi del Consorzio, attua le deliberazioni del Consiglio e risponde verso il medesimo del regolare andamento degli uffici.

Il direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio d'amministrazione ed ha voto consultivo.

(Approvato).

Art. 11.

Sono prorogate fino al 31 luglio 1934 le disposizioni del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, col quale gli estagii in natura o in denaro dovuti dai gabelloti, subgabelloti e cottimisti generali delle miniere di zolfo della Sicilia furono ridotti del trentatré per cento.

Ogni atto contrario alla presente disposizione è nullo ed improduttivo di effetti giuridici, anche fra le parti contraenti.

(Approvato).

Art. 12.

È istituita presso il Consorzio una Sezione autonoma tecnico-mineraria che funzionerà per i seguenti scopi:

a) promuovere ed agevolare il miglioramento della tecnica di estrazione e del trattamento del minerale;

b) organizzare ed esercitare le ricerche e le esplorazioni di nuovi giacimenti zolfiferi in Sicilia.

(Approvato).

Art. 13.

Pei fini contemplati nell'articolo precedente sono assegnate alla Sezione autonoma come dotazione patrimoniale:

a) tutte le attività costituenti il patrimonio dell'Ente autonomo per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera, il quale viene fuso con la sezione predetta;

b) le eventuali attività finali del secondo dodicennio del Consorzio, attualmente vincolate a garanzia del Tesoro dello Stato per il pagamento di tasse d'abbonamento arretrate da parte del Consorzio, ai sensi dell'art. 8 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

Al termine del Consorzio, ove si procedesse allo scioglimento ed alla liquidazione anche della sezione autonoma, la dotazione patrimoniale di questa sarà ripartita proporzionalmente alle attività attribuite alla Sezione stessa in relazione a quanto è disposto nelle lettere a) e b).

La quota proveniente dalle attività del soppresso Ente autonomo per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera sarà devoluta a fini di interesse generale dell'industria zolfifera siciliana nella forma e con le modalità da stabilirsi con Regio decreto su proposta del ministro delle corporazioni, di concerto col ministro delle finanze.

La quota proveniente dalle attività finali del secondo dodicennio del Consorzio sarà devoluta al Tesoro fino a concorrenza del credito dello Stato per tasse di abbonamento arretrate.

(Approvato).

Art. 14.

La Sezione autonoma tecnico-mineraria sarà amministrata dal presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio, assistito da un Comitato composto dal consigliere di nomina ministeriale, da un membro scelto dal Comitato dei delegati nel proprio seno, dall'ingegnere capo del distretto minerario della Sicilia, da due tecnici nominati dal ministro delle corporazioni fra esperti dell'industria zolfifera; nonchè da un rappresentante del Ministero delle finanze.

Il direttore generale del Consorzio è anche direttore della Sezione autonoma tecnico-mineraria.

Le norme per il funzionamento della Sezione saranno stabilite con decreto del ministro delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 15.

Il Collegio arbitrale istituito con l'art. 14 della legge 15 luglio 1906, n. 333, modificato dall'art. 15 della legge 30 giugno 1910, n. 361, è abolito.

Tutte le controversie riguardanti il Consorzio zolfifero, tanto come attore che come convenuto, sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 16.

Ai due ultimi comma dell'art. 4 della legge 30 giugno 1910, n. 361, sono sostituiti i seguenti:

I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'art. 6, siano o non consorziati, saranno puniti con l'ammenda di lire 50 per ogni quintale di zolfo, di minerale di zolfo, di sterro di zolfo o altro incorso in contravvenzione.

Qualsiasi impegno od obbligo di fornitura di zolfo da parte del Consorzio verso i predetti contravventori cesserà di pieno diritto.

Gli incaricati del Consorzio e gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, indicati all'articolo 164 del Codice di procedura penale, procederanno all'accertamento delle contravvenzioni ed al sequestro ed alla confisca del minerale a favore del Consorzio, facendone rapporto all'autorità giudiziaria.

Un decimo dell'ammenda come sopra stabilita sarà devoluta ai funzionari od agenti che avranno elevata la contravvenzione.

(Approvato).

Art. 17.

Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti, le quali siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Il ministro delle corporazioni, di concerto col ministro delle finanze, è autorizzato a riunire in Testo Unico, con gli emendamenti ricono-

sciuti opportuni, tutte le norme legislative riguardanti il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, dopo aver udito una Commissione di tre deputati e di tre senatori nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria » (N. 560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo stampato N. 560.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

In forza della presente legge, e della legge 3 gennaio 1929, n. 94, i coltivatori di viti di zibibbo, nell'isola di Pantelleria, sono riuniti in Consorzio obbligatorio, per i seguenti scopi:

a) incremento della produzione e del commercio dell'uva da tavola zibibbo, sia fresca che appassita;

b) perfezionamento e valorizzazione del vino moscato di Pantelleria.

Tali scopi saranno raggiunti, tanto con la organizzazione e la vigilanza sulle diverse operazioni attinenti alla produzione e al commercio, condotte dagli interessati, quanto con la esecuzione diretta delle operazioni stesse per

conto di tutti i consorziati, o in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari, e a loro spese.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consorzio ha sede in Pantelleria, prende il nome di « Consorzio viti-vinicolo di Pantelleria », e avrà un proprio marchio, sia per le uve, che per il moscato.

(Approvato).

Art. 3.

Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio tutti i produttori di uva zibibbo, siano proprietari, fittavoli o mezzadri.

Dello stesso Consorzio faranno parte, in una speciale sezione, i produttori del vino moscato di Pantelleria.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consorzio sarà amministrato da una Commissione composta di un Presidente e di otto membri nominati dal Prefetto della provincia di Trapani.

Di tale Commissione faranno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali provinciali dell'agricoltura e del commercio, nonchè degli organi tecnici ed economici della provincia.

(Approvato).

Art. 5.

La direzione del Consorzio è affidata a un direttore tecnico nominato dalla Commissione amministrativa.

Le mansioni, lo stipendio e il trattamento di quiescenza del direttore, saranno stabiliti dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e foreste, d'intesa con quello delle corporazioni, di nominare, su proposta del prefetto della pro-

vincia di Trapani, un commissario per la prima applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Per la graduale attuazione degli scopi di cui all'articolo 1, il Consorzio ha diritto di imporre annualmente un contributo nella misura massima di lire 0,20 per ogni ara o frazione di ara di terreno coltivato a vite, e di lire 1 per ogni ettolitro di vino prodotto, nel caso dei consorziati compresi nella sezione dei produttori di vino moscato, oltre al rimborso delle spese che lo stesso Consorzio sosterrà per l'esecuzione diretta di determinate operazioni.

Ogni consorziato, all'atto di costituzione del Consorzio, pagherà inoltre, una volta tanto, un contributo straordinario in ragione di lire 0.10 per ara, pei produttori di uva, e di lire 0.50 a ettolitro pei produttori di vino moscato compresi nella sezione speciale.

Tanto per la riscossione dei contributi di cui sopra, quanto per il rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per l'esecuzione diretta di determinate operazioni, saranno applicate le norme di cui all'articolo 16 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(Approvato).

Art. 8.

Per l'attuazione di speciali branche di attività economiche e commerciali, il Consorzio potrà creare nel suo seno speciali sezioni, delle quali faranno parte, oltre ai produttori, le ditte e le persone che esercitano in modo lodevole la corrispondente attività.

Tali sezioni provvederanno al finanziamento occorrente con la formazione volontaria di capitale sociale azionario, integrato eventualmente con la partecipazione di Enti finanziari ed economici.

Le singole sezioni speciali svolgeranno la loro attività in collaborazione con gli organismi, associazioni ed enti che operano nello stesso campo.

(Approvato).

Art. 9.

Il Consorzio è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che procederà di concerto col Ministero delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 10.

Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto Reale, saranno fissate le norme per il funzionamento del Consorzio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Edizione nazionale delle memorie, scritti e carteggi di Giuseppe Garibaldi » (N. 546).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Edizione nazionale delle memorie, scritti e carteggi di Giuseppe Garibaldi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo stampato N. 546.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Per onorare la memoria di Giuseppe Garibaldi, sarà pubblicata, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte, una edizione nazionale delle sue memorie autobiografiche, degli scritti e dei carteggi.

(Approvato).

Art. 2.

La pubblicazione delle memorie autobiografiche di Giuseppe Garibaldi sarà fatta sul manoscritto originale, di proprietà dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Nessuno, a qualsiasi titolo, potrà vantare diritti per la pubblicazione delle memorie autobiografiche, degli scritti e dei carteggi di Giuseppe Garibaldi, compresi nella edizione nazionale.

(Approvato).

Art. 4.

Per la durata di sette anni a cominciare dall'esercizio finanziario 1931-32, allo scopo di contribuire alla pubblicazione predetta, sarà vincolata la somma di lire 25,000 (venticinquemila) annue sul capitolo del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale per incoraggiamento a pubblicazioni di opere scientifiche e letterarie.

(Approvato).

Art. 5.

La direzione della edizione nazionale delle memorie autobiografiche scritti e carteggi di Giuseppe Garibaldi, sarà affidata ad una Commissione da nominarsi con decreto Reale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Definizione delle controversie in materia di usi civici » (N. 544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Definizione delle controversie in materia di usi civici ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo stampato N. 544.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Devo chiedere un chiarimento all'onorevole relatore. La relazione del senatore Di Stefano termina con un ordine del giorno. Io vorrei far osservare al relatore che la conclusione di quest'ordine del giorno, ha, almeno apparentemente, il carattere di un dispositivo di legge in quanto vi si dice:

« L'Ufficio fa voti che, con una speciale legge interpretativa, sia dichiarato che, agli effetti dell'appellabilità immediata, è sentenza definitiva quella che decide sulla esistenza, natura ed estensione dei diritti e sulla rivendicazione delle terre, anche quando, ai fini dell'esecuzione del pronunziato, ordini delle istruzioni.

« L'appello ha effetto sospensivo ».

È una pura questione di forma, ma riterrei opportuno che la forma dell'ordine del giorno fosse modificata in guisa da escludere che essa possa costituire una interpretazione di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Stefano, relatore.

DI STEFANO, relatore. L'Ufficio centrale ha fornito una succinta relazione, stante il brevissimo tempo corso fra il momento in cui poté esaurirsi l'esame della legge, e quello in cui dovette presentarsi la relazione.

Ciò nondimeno ritiene di non aver trascurato le osservazioni principali e fondamentali sul disegno di legge.

L'Ufficio centrale, però, nel dare voto favorevole, ha creduto necessario rivolgere una raccomandazione e formulare un voto, racchiuso in un preciso ordine del giorno.

La vivissima raccomandazione al ministro è motivata da queste ragioni: la maggioranza dell'Ufficio, pure accettando la Corte speciale di Roma come la sola che dovesse decidere sull'appello contro le decisioni di tutti i Commissari ripartitori del Regno, fu d'accordo colla minoranza nel raccomandare, specialmente, che la Sezione stessa fosse costituita in modo da avere dei membri delle diverse regioni d'Italia, non solo, ma che essi fossero dei magistrati specializzati nella materia e che permanessero nella Sezione il maggior tempo possibile per specializzarsi sempre più. Così, per lo meno, al danno delle parti, che proviene dal fatto di doversi allontanare dalla propria regione, corrisponderebbe il vantaggio di avere dei magistrati valorosi e profondi nella difficile ed intricata materia degli usi civici.

L'ordine del giorno, poi, riguarda una questione assai grave nell'interesse delle parti in lite ed anche della pubblica tranquillità. Sotto l'impero della legge del 1927, si è arrivati ad un perverso dei principi e della legge così grave da perdere la nozione della « sentenza definitiva ». E, mentre non si è mai dubitato che

fosse sentenza definitiva quella che attribuisce un diritto, sebbene per accertarlo il magistrato ordini una istruzione, sotto l'impero della legge del 1927, non è stata ritenuta tale, agli effetti della appellazione immediata, la sentenza che attribuisce il diritto, o ne dichiara la qualità e la misura, solo perchè ancora il distacco delle terre non era materialmente avvenuto. E questo provvedimento del distacco, che rappresenta una mera e semplice esecuzione della sentenza attributiva del diritto, è diventato la sentenza definitiva, dopo la quale è permesso di appellare avverso la sentenza che ha attribuito il diritto agli usi civici o ne ha dichiarato la qualità e la misura.

Ora, poichè in questa legge si tratta precisamente di regolare la funzione dell'appello, innanzi alla Corte speciale, l'Ufficio centrale ha ritenuto che si potesse approvare la legge, a condizione che una nuova legge avesse tolto il grande dissenso e la grave contraddizione che esistevano nella giurisprudenza — in lotta in ciò colla dottrina — chiarendo, con una disposizione interpretativa, che dovesse intendersi per sentenza *definitiva* la sentenza che attribuisce il diritto agli usi civici o ne dichiara la qualità e la misura, agli effetti della immediata appellabilità. L'appello, poi, dovrebbe avere effetto sospensivo, impedendo, così, che si faccia il materiale distacco, quando ancora la questione fondamentale sull'esistenza del diritto e sulle altre, relative alla qualità ed alla misura di esso, non è stata, irrevocabilmente, decisa.

In questi termini, è stato formulato l'ordine del giorno, che è stato, testè, letto.

Pertanto, l'Ufficio centrale prega che il Governo abbia ad esprimere, chiaramente, il suo pensiero, sia sulla raccomandazione fatta, sia sull'ordine del giorno presentato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno in ogni caso deve essere modificato nell'ultima parte.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ringrazio innanzi tutto l'onorevole Ufficio centrale e l'illustre presidente e relatore per l'attento e sollecito esame portato su

questo disegno di legge riguardante la definizione delle controversie in materia di usi civici; disegno di legge che, mentre non scuote le basi del sistema vigente, tende a dare sollecita sistemazione alla materia.

Io mi sono permesso premurare anche ieri la approvazione di questa legge, perchè ulteriori ritardi avrebbero potuto portare nocimento alle molteplici questioni tuttora pendenti. E ringrazio l'onorevole Commissione anche per la sollecitudine con cui ha accolto la mia preghiera.

Relativamente ai due punti cui accennava l'onorevole relatore, dirò brevemente il mio pensiero. L'onorevole relatore, innanzi tutto, ha fatto presente la necessità che i magistrati destinati alla Sezione speciale, che si istituirà presso la Corte d'appello di Roma, siano «intendenti della materia e ne abbiano data prova o con le loro sentenze o con pubblicazioni speciali; che essi appartengano alle varie regioni d'Italia in modo che conoscano i particolari usi civici e le questioni agitate su di esse».

Io, come già ebbi l'onore di dire all'Ufficio centrale ieri, assicuro che farò tutto il possibile acciocchè il desiderio della Commissione sia eseguito; e che presenterò il voto al ministro guardasigilli, cui spetta di regolare tutto il movimento della magistratura. Ma con questa raccomandazione l'Ufficio centrale viene incontro allo spirito del disegno di legge, che mira appunto con la concentrazione della magistratura di secondo grado in un'unica Corte d'appello a Roma, a dare la maggiore uniformità di giudizio e a creare una magistratura specializzata sui vasti e complessi problemi della materia stessa.

Per quanto riguarda il contenuto dell'ordine del giorno, come ho già detto all'on. Commissione e all'onorevole relatore ieri, riconosco la gravità della questione e la necessità di addivenire ad una chiarificazione che elimini dubbi e incertezze che possono anche essere causa di perturbamento nell'ordine pubblico. Assicuro esplicitamente l'onorevole Commissione ed il Senato che, previ necessari accordi col ministro guardasigilli, presenterò al più presto possibile, alla ripresa dei lavori parlamentari, un disegno di legge diretto specialmente a chiarire gli articoli 31 e 32 della legge 16 giugno

1927, n. 1766, in rapporto appunto al voto proposto dalla Commissione.

DI STEFANO, *presidente e relatore*. Si potrebbe nell'ultimo inciso, ripetere: « fa pure voti sia disposto che l'appello abbia effetto sospensivo ».

ACERBO, *ministro di agricoltura e delle foreste*. Accetto l'ordine del giorno così modificato.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone un ordine del giorno, che, nel suo testo definitivo, accettato dal Governo, è così formulato:

« L'Ufficio fa voti che, con una speciale legge interpretativa, sia dichiarato che, agli effetti dell'appellabilità immediata, è sentenza definitiva quella che decide sulla esistenza, natura ed estensione dei diritti e sulla rivendicazione delle terre, anche quando, ai fini dell'esecuzione del pronunciato, ordini delle istruzioni.

« Fa pure voti che sia anche disposto che l'appello abbia effetto sospensivo ».

Metto ai voti quest'ordine del giorno: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'articolo 27, primo capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e da tutte le altre norme, che la completano.

La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene fatta dal commissario.

(Approvato).

Art. 2.

La notificazione delle decisioni dei commissari regionali nei procedimenti contenziosi, di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è fatta d'ufficio dalla

segreteria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale.

La decisione è altresì comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

Art. 3.

La cognizione dei reclami contro le decisioni dei commissari regionali ai sensi dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è deferita all'esclusiva competenza della Corte di appello di Roma.

Il giudizio ha luogo con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale vi esercita tutte le facoltà che competono alle parti e prende le sue conclusioni per iscritto.

Si osservano nel giudizio le norme ordinarie della procedura civile e quelle stabilite nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, e nel Regolamento approvato con Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, in quanto non siano modificate dalle disposizioni seguenti.

(Approvato).

Art. 4.

Il reclamo dev'essere notificato nel termine indicato nell'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata con termine a comparire non minore di giorni venti nè maggiore di trenta.

Il reclamo dev'essere comunicato al Procuratore Generale presso la Corte di appello.

Tutte le comparse nel corso del giudizio devono essere comunicate pure all'Ufficio del Pubblico Ministero.

(Approvato).

Art. 5.

Su richiesta della cancelleria della Corte di appello, il commissario, che ha pronunciata la decisione impugnata, trasmetterà alla medesima tutti gli atti istruttori compiuti nella causa dal commissario.

La stessa cancelleria trasmetterà tali atti

alla Corte di cassazione, se la sentenza della Corte di appello sia gravata di ricorso.

(Approvato).

Art. 6.

Tutti gli atti e i documenti che le parti intendono esibire in giudizio devono essere depositati nella cancelleria prima dell'udienza stabilita per la discussione, entro il termine che sarà fissato dal Presidente, il quale nomina il relatore e stabilisce fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte, osservate le disposizioni del penultimo comma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1901, n. 107, e del secondo comma dell'art. 6 del Regio decreto 31 agosto 1901, n. 413.

(Approvato).

Art. 7.

La notificazione della sentenza della Corte di appello è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti col mezzo del servizio postale.

La sentenza è altresì comunicata al Pubblico Ministero ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

Art. 8.

Il ricorso per Cassazione dev'essere proposto entro quarantacinque giorni dalla notifica della sentenza.

Quando la sentenza sia cassata, la causa è rinviata alla stessa Corte d'appello di Roma, la quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato.

(Approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 9.

Per la trattazione delle cause di appello, di cui nella presente legge, è istituita temporaneamente presso la Corte di appello di Roma una Sezione speciale.

(Approvato).

Art. 10.

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste può promuovere avanti ai commissari regionali, alla Sezione speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col comune o con l'associazione agraria, sempre che non siasi verificata la decadenza di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

(Approvato).

Art. 11.

I reclami pendenti avanti le Corti di appello, anche in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge, i quali non siano passati in decisione, sono devoluti nello stato in cui si trovano, alla Sezione speciale della Corte di appello di Roma.

Il presidente di questa, su richiesta della parte diligente, destinerà l'udienza di comparizione e la cancelleria notificherà d'ufficio tale provvedimento alle parti per mezzo del servizio postale.

Se la richiesta, di cui nel precedente comma, non sarà fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti cadranno in perenzione.

Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte d'appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione speciale.

(Approvato).

Art. 12.

Gli Istituti di credito agrario indicati nell'articolo 14 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, porranno a disposizione dei Commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti per le spese delle operazioni che i comuni siano nell'impossibilità di anticipare, quando siano riusciti inefficaci i provvedimenti previsti dall'articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti di credito agrario e degli interessi in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto sarà effettuato in non più di cinque rate annuali e sarà garantito con rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.

Le somme di cui al comma precedente saranno poste a carico degli interessati con provvedimento del Commissario ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del Testo Unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

(Approvato).

Art. 13.

Con le stesse norme l'Istituto di credito agrario per la Sardegna anticiperà le somme necessarie per l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti cussorgiali e di usi civici.

Il commissario per la Sardegna curerà con suo provvedimento la retrocessione delle cussorgie.

(Approvato).

Art. 14.

Le disposizioni contenute nell'articolo 22 del Testo Unico 30 dicembre 1925, n. 3256, e nel secondo capoverso dell'articolo 18 del Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530, per quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei concessionari delle bonifiche degli estaggi dei terreni di demanio comunale, sono abrogate. I comuni proprietari saranno soggetti agli obblighi stabiliti per ogni altro proprietario di terreni del comprensorio.

(Approvato).

Art. 15.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno emanate le norme per la esecuzione delle presenti disposizioni.

(Approvato).

• Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto nella tornata odierna. Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Albicini, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Anselmino, Antona Traversi, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Barzilai, Bazan, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Brezzi, Broccardi, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Carletti, Cavazzoni, Celesia, Chimienti, Cian, Ciccotti, Cimati, Cippico, Conci, Concini, Corbino, Cossilla, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, Della Torre, Del Pezzo, De Marinis, De Vito, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova.

Faelli, Fano, Fedele, Ferrari, Ferrero di Cambiano, Ferri.

Gabbi, Galimberti, Gasparini, Giampietro, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Joele.

Lanza di Scalea, Larussa, Libertini, Lissia, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Manna, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Mesedaglia, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montesor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro.

Orsi.

Padulli, Pavia, Pericoli, Perla, Pironti, Pujia, Quartieri.

Raimondi, Ranieri, Rajna, Renda, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salata, Sandrini, Sanjust, Santucci, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schan-

zer, Sechi, Sitta, Silj, Simonetta, Soderini, Squitti, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tofani, Tolomei, Tomasi della Terretta, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Tovini.

Vanzo, Venzi, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Delega al Governo del Re della facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale ed a coordinarle in unico testo con quelle vigenti (557):

Senatori votanti	157
Favorevoli	134
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i Comuni di Fiume e della Riviera del Carnaro compresi nella zona franca (555):

Senatori votanti	157
Favorevoli	140
Contrari	17

Il Senato approva.

Proroga dell'applicazione degli articoli 25 e 26 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928,

n. 355, per il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale (556):

Senatori votanti	157
Favorevoli	143
Contrari	14

Il Senato approva.

Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nel Comune di Grosseto (564):

Senatori votanti	157
Favorevoli	145
Contrari	12

Il Senato approva.

Proroga del Consorzio zolfifero siciliano (545):

Senatori votanti	157
Favorevoli	141
Contrari	16

Il Senato approva.

Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria (560):

Senatori votanti	157
Favorevoli	142
Contrari	15

Il Senato approva.

Edizione nazionale delle memorie, scritti e carteggi di Giuseppe Garibaldi (546):

Senatori votanti	157
Favorevoli	144
Contrari	13

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1930

Definizione delle controversie in materia
di usi civici (544):

Senatori votanti 157

Favorevoli 143

Contrari 14

Il Senato approva.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che, essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 19,40).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.